



**GIUNTA REGIONALE**

*“SERVIZIO DATORE DI LAVORO”*

**Integrazione Valutazione del Rischio,  
ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.  
Emergenza Covid-19 in ambito lavorativo**


**Integrazione Valutazione del Rischio,  
ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..**

**REGIONE ABRUZZO**

**Emergenza Covid-19 in ambito lavorativo**



Data	Revisione
27/05/2021	03

 <p><b>REGIONE ABRUZZO</b></p> <p><b>GIUNTA REGIONALE</b></p> <p><i>“SERVIZIO DATORE DI LAVORO”</i></p>	<p><b>Integrazione Valutazione del Rischio,</b> ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.</p> <p><b>Emergenza Covid-19 in ambito lavorativo</b></p>
---	---

Ai sensi dell'art. 28 comma 2, il presente documento è stato redatto con il supporto del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico Competente e sottoscritto da parte del Datore di Lavoro per la sua validazione,

Datore di Lavoro	<b>Paola Di Salvatore</b>	
Medico Competente	<b>Santostefano Manuela</b>	
Responsabile S.P.P.	<b>Donato Colombo</b>	

Ai soli fini della prova della data certa o attestata, il presente documento sarà sottoscritto da parte degli R.L.S.

Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza	<b>Giuseppe Cantelmi</b> <b>Sante Cellucci</b> <b>Antonella Di Stefano</b> <b>Michele Modesti</b> <b>Alessandra Vizzani</b> <b>Alberto Sigismondi</b>	
--	--	--

Hanno partecipato inoltre alla redazione i Responsabili dell'Ufficio Prevenzione Rischi ing. Fabrizio Righetti e dell'Ufficio Formazione, Salute e Sicurezza del Personale dott.ssa Letizia Centi.

L'Aquila, 27/05/2021



**GIUNTA REGIONALE**

*“SERVIZIO DATORE DI LAVORO”*

**Integrazione Valutazione del Rischio,  
ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.  
Emergenza Covid-19 in ambito lavorativo**

**Sommario**

Premessa.....	5
Normativa.....	5
DEFINIZIONE DEL VIRUS.....	8
Informativa preliminare .....	8
Definizioni di Casi .....	9
Criteri clinici .....	9
Criteri radiologici .....	9
Criteri di laboratorio .....	9
<i>Classificazione dei casi</i> .....	10
A. Caso Possibile .....	10
B. Caso probabile .....	10
C. Caso confermato .....	10
Definizione di contatto stretto .....	11
Sintomi.....	11
Trasmissione.....	13
Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata (Circolare Ministero della Salute del 12/04/2021) .....	14
Sopravvivenza negli ambienti di lavoro .....	17
Aggiornamento sulla diffusione a livello globale delle nuove varianti SARSCoV2, valutazione del rischio e misure di controllo. (Circolare Ministero della Salute 31/01/2021) .....	18
Aggiornamento sulla definizione di caso COVID-19 sospetto per variante VOC 202012/01 e sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della diffusione in Italia delle nuove varianti SARS-CoV-2 (Circolare Ministero della Salute 21 maggio 2021). .....	19
Situazione epidemiologica .....	19
Definizione di caso COVID-19 sospetto o confermato per variante VOC.....	20
Attività di gestione dei casi e dei contatti .....	21
Quarantena .....	21
<i>Contatti ad alto rischio (contatti stretti) asintomatici di casi COVID-19 confermati, compresi casi da variante VOC 202012/01 (sospetta o confermata) e varianti VOC diverse da VOC 202012/01 (sospetta o confermata)</i> .....	21
<i>Contatti asintomatici a basso rischio di casi COVID-19 con varianti VOC diverse da VOC 202012/01 (sospetta o confermata)</i> .....	21
Isolamento.....	23
<i>Casi COVID-19 confermati compresi casi da variante VOC 202012/01 (sospetta o confermata)</i> .....	23



**GIUNTA REGIONALE**

*“SERVIZIO DATORE DI LAVORO”*

**Integrazione Valutazione del Rischio,  
ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.  
Emergenza Covid-19 in ambito lavorativo**

<i>Casi COVID-19 confermati da variante VOC diversa da VOC 202012/01 (sospetta o confermata).....</i>	<i>23</i>
<i>Casi positivi a lungo termine .....</i>	<i>23</i>
Valutazione del Rischio Biologico .....	26
La Valutazione dei Rischi e COVID-19 .....	26
Come si inquadra il nuovo Coronavirus rispetto agli obblighi di valutazione dei rischi del Datore di Lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.? .....	26
Valutazione Del Rischio - Probabilità di contagio .....	29
Valutazione Del Rischio: Gravità/Danno - Gruppo .....	29
VALUTAZIONE DEL RISCHIO: ESITO DI VALUTAZIONE .....	38
Matrice dell'Indice di Rischio .....	38
Rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 – documento tecnico INAIL del 24.4.2020 .....	40
Misure di Prevenzione e Protezione – Protocolli anti-contagio .....	44
1. Riorganizzazione del lavoro e modalità di ingresso nei luoghi di lavoro .....	44
2. Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione .....	48
3. Precauzioni igieniche.....	49
4. Pulizia, igienizzazione, sanificazione.....	49
5. Modalità di accesso alle sedi istituzionali della Giunta Regionale della Regione Abruzzo da parte di soggetti giuridici esterni: imprese fornitrici, subappaltatrici, di manutenzione, di facchinaggio, di servizio bar. ....	57
6. Distanza di sicurezza e dispositivi di protezione individuale .....	58
Indicazioni per lo smaltimento dei DPI monouso.....	62
Ulteriori procedure e dispositivi anti-contagio: .....	62
Gestione casi covid-19 .....	63
7. Sorveglianza sanitaria/medico competente/RIS .....	63
Sorveglianza sanitaria e tutela dei lavoratori fragili .....	65
8. Informazione e formazione dei lavoratori.....	67
Numeri di telefono.....	69
ALLEGATO 1: INFORMATIVA LAVORATORI .....	70
ALLEGATO 2: MODULO DISTRIBUZIONE DPI .....	71



**GIUNTA REGIONALE**

*“SERVIZIO DATORE DI LAVORO”*

**Integrazione Valutazione del Rischio,  
ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.  
Emergenza Covid-19 in ambito lavorativo**

## **Premessa**

Il presente documento costituisce la relazione specifica sulla regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 e strategie di prevenzione negli ambienti di lavoro negli uffici regionali. Esso costituisce un'integrazione alla valutazione del rischio, per la sicurezza e la salute dei lavoratori e relative misure di prevenzione e protezione ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., a tutti i DVR della Regione Abruzzo, in particolare ai documenti di valutazione del rischio correlato all'improvvisa emergenza legata alla diffusione del virus sars-cov-2 (*“coronavirus”*) causa della malattia covid-19.

## **Normativa**

Il prerequisite, sempre applicabile, risiede nel rispetto delle imposizioni di legge e delle fonti tecniche promulgate dalle Istituzioni preposte quali: *Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, altri eventuali Ministeri competenti, Regioni e Comuni del territorio interessato nell'applicazione delle relative azioni amministrative e sanitarie*, mediante anche l'emanazione di circolari, di chiarimenti, di raccomandazioni ed altri atti amministrativi diretti all'univoca applicazione delle vigenti disposizioni in ottemperanza al disposto dell'art. 32 della Costituzione.

Di seguito sono elencate alcune tra le più importanti disposizioni vigenti, emanate alla data del presente documento, che riguardano gli aspetti della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro:

- D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- Ordinanze del Presidente della Giunta Regione Abruzzo;
- Circolare del Ministero della Salute del 22/02/2020;
- Circolare n. 2 del 01/4/2020 del Ministero della Pubblica Amministrazione;
- Direttiva n. 1 del 25/02/2020 del Ministero della Pubblica Amministrazione;
- Direttiva n. 2 del 12/03/2020 del Ministero della Pubblica Amministrazione;
- Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento



**GIUNTA REGIONALE**

*“SERVIZIO DATORE DI LAVORO”*

**Integrazione Valutazione del Rischio,  
ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.  
Emergenza Covid-19 in ambito lavorativo**

della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020;

- D.L. n. 18 del 17/3/2020 conv. L. n. 27 del 24/04/2020;
- D.L. n. 19 del 25/3/2020;
- Rapporto ISS COVID-19 n. 2/2020 Rev., Versione del 28 marzo 2020;
- Circolare del Ministero della Salute del 29.03.2020;
- Circolare INAIL n. 13 del 3.4.2020;
- Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020;
- Documento tecnico INAIL del 24/4/2020;
- Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive – Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome;
- Rapporto ISS COVID-19 n. 2/2020 Rev.02, Versione del 10 maggio 2020;
- Rapporto ISS COVID-19 n. 20/2020, Versione del 14 maggio 2020;
- Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020, Versione del 15 maggio 2020;
- Circolare 29 maggio 2020 n. 18584 Ministero della Salute;
- Circolare del Ministero della Salute n. 17644 del 22/05/2020 avente per oggetto: "Indicazioni per l'attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento";
- Circolare INAIL n. 13 del 04.09.2020;
- Circolare 12 ottobre 2020 n. 32850 Ministero della Salute;
- Circolare 24 dicembre 2020 n. 42164 Ministero della Salute;
- Circolare 08 gennaio 2021 n. 705 Ministero della Salute;
- Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 1 del 08/01/2021;
- Circolare 31 Gennaio 2021 n. 3787 Ministero della Salute;

Tutti gli atti emanati dal Governo recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare:

- DPCM 2 Marzo 2021;



**GIUNTA REGIONALE**

*“SERVIZIO DATORE DI LAVORO”*

**Integrazione Valutazione del Rischio,  
ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.  
Emergenza Covid-19 in ambito lavorativo**

- Decreto-Legge 13 marzo 2021, n. 30;
- Rapporto ISS COVID-19 n. 4/2021, Versione del 13 marzo 2021;
- Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 06 aprile 2021;
- Circolare 12 Aprile 2021 del Ministero della Salute;
- Circolare 21 Maggio 2021 del Ministero della Salute.



**GIUNTA REGIONALE**

*“SERVIZIO DATORE DI LAVORO”*

**Integrazione Valutazione del Rischio,**  
ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.  
**Emergenza Covid-19 in ambito lavorativo**

## **DEFINIZIONE DEL VIRUS**

### **Informativa preliminare**

Fonte: Ministero della salute – [www.salute.gov.it](http://www.salute.gov.it)

I coronavirus (CoV) sono un'ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie da lievi a moderate, dal comune raffreddore a sindromi respiratori come la MERS (sindrome respiratoria mediorientale, Middle East respiratory syndrome) e la SARS (sindrome respiratoria acuta grave, Severe acute respiratory syndrome).

*La denominazione deriva dalle punte a forma di corona presenti sulla loro superficie.*

I coronavirus sono comuni in molte specie animali (come i cammelli ed i pipistrelli) ma in alcuni casi, seppur raramente, possono evolversi ed infettare l'uomo, per poi diffondersi nella popolazione. Un nuovo coronavirus è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai identificato nell'uomo. In particolare quello denominato provvisoriamente all'inizio dell'epidemia 2019-nCoV, non è mai stato identificato prima di essere segnalato a Wuhan, Cina a dicembre 2019.

Nella prima metà del mese di febbraio 2020 l'International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV), che si occupa della designazione e della denominazione dei virus (ovvero specie, genere, famiglia, ecc.), ha assegnato al nuovo coronavirus il nome definitivo: "Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2" (SARS-CoV-2). Ad indicare il nuovo nome sono stati un gruppo di esperti appositamente incaricati di studiare il nuovo ceppo di coronavirus. Secondo questo pool di scienziati il nuovo coronavirus è fratello di quello che ha provocato la Sars (SARS-CoVs), da qui il nome scelto di SARS-CoV-2.

Il nuovo nome del virus (SARS-Cov-2) sostituisce quello precedente (2019-nCoV).

Sempre nella prima metà del mese di febbraio (precisamente l'11 febbraio 2020) l'OMS ha annunciato che la malattia respiratoria causata dal nuovo coronavirus è stata chiamata COVID-19. La nuova sigla è la sintesi dei termini CO-rona VI-rus D-isease e dell'anno d'identificazione, 2019.





**GIUNTA REGIONALE**

*“SERVIZIO DATORE DI LAVORO”*

**Integrazione Valutazione del Rischio,  
ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.  
Emergenza Covid-19 in ambito lavorativo**

## **Definizioni di Casi**

Considerando l'evoluzione della situazione epidemiologica, le nuove evidenze scientifiche e le indicazioni pubblicate dal Centro Europeo per la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie (ECDC), si forniscono aggiornamenti sulla definizione *di caso* ai fini della sorveglianza e della strategia di testing e screening, che sostituiscono, rispettivamente, le indicazioni contenute nelle circolari n. 7922 del 09/03/2020 "COVID-19 "Aggiornamento della definizione di caso" e n. 35324 del 30/10/2020 "Test di laboratorio per SARS-CoV-2 e loro uso in sanità pubblica".

Per la definizione di caso occorre fare riferimento alla Circolare n. 705 del Ministero della Salute dell'8 gennaio 2021. Si precisa però che la definizione di caso può essere rivista in base all'evoluzione della situazione epidemiologica e delle conoscenze scientifiche disponibili.

## **Criteri clinici**

Presenza di almeno uno dei seguenti sintomi:

- tosse
- febbre
- dispnea
- esordio acuto di anosmia, ageusia o disgeusia

Altri sintomi meno specifici possono includere cefalea, brividi, mialgia, astenia, vomito e/o diarrea.

## **Criteri radiologici**

Quadro radiologico compatibile con COVID-19.

## **Criteri di laboratorio**

1. Rilevamento di acido nucleico di SARS-CoV-2 in un campione clinico, OPPURE
2. Rilevamento dell'antigene SARS-CoV-2 in un campione clinico in contesti e tempi definiti nella sezione dedicata: "Impiego dei test antigenici rapidi".



**GIUNTA REGIONALE**

*“SERVIZIO DATORE DI LAVORO”*

**Integrazione Valutazione del Rischio,  
ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.  
Emergenza Covid-19 in ambito lavorativo**

### **Criteri epidemiologici**

Almeno uno dei due seguenti link epidemiologici:

- contatto stretto con un caso confermato COVID-19 nei 14 giorni precedenti l'insorgenza dei sintomi; se il caso non presenta sintomi, si definisce contatto una persona che ha avuto contatti con il caso indice in un arco di tempo che va da 48 ore prima della raccolta del campione che ha portato alla conferma e fino a 14 giorni dopo o fino al momento della diagnosi e dell'isolamento del caso;
- essere residente/operatore, nei 14 giorni precedenti l'insorgenza dei sintomi, in contesti sanitari (ospedalieri e territoriali) e socioassistenziali/sociosanitari quali RSA, lungodegenze, comunità chiuse o semichiusate (ad es. carceri, centri di accoglienza per migranti), in cui vi sia trasmissione di SARS- CoV-2.

#### *Classificazione dei casi*

##### **A. Caso Possibile**

Una persona che soddisfi i criteri clinici.

##### **B. Caso probabile**

Una persona che soddisfi i criteri clinici con un link epidemiologico, OPPURE una persona che soddisfi i criteri radiologici.

##### **C. Caso confermato**

Una persona che soddisfi il criterio di laboratorio.



**GIUNTA REGIONALE**

*“SERVIZIO DATORE DI LAVORO”*

**Integrazione Valutazione del Rischio,**  
ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.  
**Emergenza Covid-19 in ambito lavorativo**

### **Definizione di contatto stretto**

Il “**Contatto stretto**” (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato è definito come:

- una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19;
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei;
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei;
- una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto.

### **Sintomi**

I sintomi di COVID-19 variano sulla base della gravità della malattia, dall'assenza di sintomi (essere asintomatici) a presentare febbre, tosse, mal di gola, debolezza, affaticamento e dolore muscolare e nei casi più gravi, polmonite, sindrome da distress respiratorio acuto, sepsi e shock settico, che potenzialmente portano alla morte. I sintomi più comuni di COVID-19 sono:

- febbre  $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$  e brividi;
- tosse di recente comparsa;



**GIUNTA REGIONALE**

*“SERVIZIO DATORE DI LAVORO”*

**Integrazione Valutazione del Rischio,  
ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.  
Emergenza Covid-19 in ambito lavorativo**

- difficoltà respiratorie;
- perdita improvvisa dell'olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);
- naso che cola;
- mal di gola;
- diarrea (soprattutto nei bambini).

Le persone più suscettibili alle forme gravi sono le persone anziane di età superiore ai 70 anni e quelle con patologie preesistenti, come ipertensione arteriosa, problemi cardiaci, diabete, malattie respiratorie croniche, cancro e i pazienti immunodepressi (per patologia congenita o acquisita, trapiantati o in trattamento con farmaci immunosoppressori).

Dato che i sintomi provocati dal nuovo coronavirus sono aspecifici e simili a quelli del raffreddore comune e del virus dell'influenza è possibile, in caso di sospetto, effettuare esami di laboratorio per confermare la diagnosi.



**GIUNTA REGIONALE**

*“SERVIZIO DATORE DI LAVORO”*

**Integrazione Valutazione del Rischio,  
ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.  
Emergenza Covid-19 in ambito lavorativo**

## **Trasmissione**

SARS-CoV2 viene trasmesso principalmente tramite *droplet* e aerosol da una persona infetta quando starnutisce, tossisce, parla o respira e si trova in prossimità di altre persone.

Le attuali evidenze suggeriscono che il SARS-CoV-2 si diffonde da persona a persona:

- in modo diretto;
- in modo indiretto (attraverso oggetti o superfici contaminati);
- per contatto stretto con persone infette attraverso secrezioni della bocca e del naso (saliva, secrezioni respiratorie o goccioline droplet).

Quando una persona malata tossisce, starnutisce o parla, queste secrezioni vengono rilasciate dalla bocca o dal naso. Le persone che sono a contatto stretto (distanza inferiore di 1 metro) con una persona infetta possono contagiarsi se le goccioline droplet entrano nella bocca, naso o occhi. Misure preventive sono pertanto quelle di mantenere una distanza fisica di almeno un metro, lavarsi frequentemente le mani e indossare la mascherina. Le persone malate possono rilasciare goccioline infette su **oggetti e superfici** (chiamati fomiti) quando starnutiscono, tossiscono o toccano superfici (tavoli, maniglie, corrimano). Toccando questi oggetti o superfici, altre persone possono contagiarsi toccandosi occhi, naso o bocca con le mani contaminate (non ancora lavate).

Questo è il motivo per cui è essenziale lavarsi correttamente e regolarmente le mani con acqua e sapone o con un prodotto a base alcolica e pulire frequentemente le superfici.

E' comunque sempre utile ricordare l'importanza di una corretta igiene delle superfici e delle mani. Nel rapporto ISS COVID-19 n.19/2020 Rev. sono riportati tutti i principi attivi idonei, con le indicazioni all'uso. Si raccomanda di attenersi alle indicazioni d'uso riportate in etichetta. Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti, che comunque devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti.

Secondo i dati attualmente disponibili, le persone sintomatiche sono la causa più frequente di diffusione del virus. L'OMS considera non frequente l'infezione da nuovo coronavirus prima che sviluppino sintomi.



**GIUNTA REGIONALE**

*“SERVIZIO DATORE DI LAVORO”*

**Integrazione Valutazione del Rischio,  
ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.  
Emergenza Covid-19 in ambito lavorativo**

Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni, al momento, rappresentano il limite massimodi precauzione.

Anche se la via di trasmissione più frequente è quella respiratoria, non debbono essere sottovalutate quelle da superfici contaminate. È comunque sempre utile ricordare l'importanza di una corretta igiene delle superfici e delle mani. Anche l'uso di detergenti a base di alcol è sufficiente a uccidere il virus. Peresempio disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75% o a base di cloro all'0.1% (candeggina).

**Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata (Circolare Ministero della Salute del 12/04/2021)**

Il presente documento intende offrire indicazioni procedurali circa la riammissione in servizio dopo assenza per malattia COVID-19 correlata e la certificazione che il lavoratore deve produrre al datore di lavoro. Alla luce della normativa vigente a livello nazionale e del “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” siglato in data 6 aprile 2021, le fattispecie che potrebbero configurarsi sono quelle di seguito indicate.

**A) Lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero**

In merito al reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID-19, coloro che si sono ammalati e che hanno manifestato una polmonite o un'infezione respiratoria acuta grave, potrebbero presentare una ridotta capacità polmonare a seguito della malattia (anche fino al 20-30% della funzione polmonare) con possibile necessità di sottoporsi a cicli di fisioterapia respiratoria. Situazione ancora più complessa è quella dei soggetti che sono stati ricoverati in terapia intensiva, in quanto possono continuare ad accusare disturbi rilevanti, la cui presenza necessita di particolare attenzione ai fini del reinserimento lavorativo.

Pertanto il medico competente, ove nominato, per quei lavoratori che sono stati affetti da COVID-19 per i quali è stato necessario un ricovero ospedaliero, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione secondo le modalità previste dalla normativa



**GIUNTA REGIONALE**

*“SERVIZIO DATORE DI LAVORO”*

**Integrazione Valutazione del Rischio,  
ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.  
Emergenza Covid-19 in ambito lavorativo**

vigente, effettua la visita medica prevista dall'art.41, c. 2 lett. e-ter del D.lgs. 81/08 e s.m.i (quella precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l'idoneità alla mansione - anche per valutare profili specifici di rischio - indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.

**B) Lavoratori positivi sintomatici**

I lavoratori risultati positivi alla ricerca di SARS-CoV-2 e che presentano sintomi di malattia (diversi da quelli previsti al punto A) possono rientrare in servizio dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).

**C) Lavoratori positivi asintomatici**

I lavoratori risultati positivi alla ricerca di SARS-CoV-2 ma asintomatici per tutto il periodo possono rientrare al lavoro dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test).

Pertanto, il lavoratore di cui alle lettere B) e C), ai fini del reintegro, invia, anche in modalità telematica, al datore di lavoro per il tramite del medico competente ove nominato, la certificazione di avvenuta negativizzazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

I lavoratori positivi la cui guarigione sia stata certificata da tampone negativo, qualora abbiano contemporaneamente nel proprio nucleo familiare convivente casi ancora positivi non devono essere considerati alla stregua di contatti stretti con obbligo di quarantena ma possono essere riammessi in servizio con la modalità sopra richiamate.



**GIUNTA REGIONALE**

*“SERVIZIO DATORE DI LAVORO”*

**Integrazione Valutazione del Rischio,**  
ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.  
**Emergenza Covid-19 in ambito lavorativo**

#### **D) Lavoratori positivi a lungo termine**

Secondo le più recenti evidenze scientifiche i soggetti che continuano a risultare positivi al test molecolare per SARS-CoV-2 e che non presentano sintomi da almeno una settimana (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione), possono interrompere l'isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi (cfr. Circolare Ministero della salute 12 ottobre 2020).

Tuttavia, in applicazione del principio di massima precauzione, ai fini della riammissione in servizio dei lavoratori si applica quanto disposto dal richiamato Protocollo condiviso del 6 aprile 2021.

Pertanto, ai fini del reintegro, i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario; il lavoratore avrà cura di inviare tale referto, anche in modalità telematica, al datore di lavoro, per il tramite del medico competente, ove nominato.

Il periodo eventualmente intercorrente tra il rilascio dell'attestazione di fine isolamento ai sensi della Circolare del 12 ottobre e la negativizzazione, nel caso in cui il lavoratore non possa essere adibito a modalità di lavoro agile, dovrà essere coperto da un certificato di prolungamento della malattia rilasciato dal medico curante.

Nella fattispecie prevista dal presente paragrafo non si ravvisa la necessità da parte del medico competente, salvo specifica richiesta del lavoratore, di effettuare la visita medica precedente alla ripresa del lavoro per verificare l'idoneità alla mansione" (art. 41, comma 2, lett. e-ter) del D.lgs. 81/08.

#### **E) Lavoratore contatto stretto asintomatico**

Il lavoratore che sia un contatto stretto di un caso positivo, informa il proprio medico curante che rilascia certificazione medica di malattia salvo che il lavoratore stesso non possa essere collocato in regime di lavoro agile (cfr. messaggio Inps n. 3653 del 9 ottobre 2020).

Per la riammissione in servizio, il lavoratore dopo aver effettuato una quarantena di 10 giorni





**GIUNTA REGIONALE**

*“SERVIZIO DATORE DI LAVORO”*

**Integrazione Valutazione del Rischio,  
ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.  
Emergenza Covid-19 in ambito lavorativo**

dall'ultimo contatto con il caso positivo, si sottopone all'esecuzione del tampone e il referto di negatività del tampone molecolare o antigenico è trasmesso dal Dipartimento di Sanità Pubblica o dal laboratorio dove il test è stato effettuato al lavoratore che ne informa il datore di lavoro per il tramite del medico competente, ove nominato.


La presente Circolare è passibile di ulteriori aggiornamenti che terranno conto dell'evolversi del quadro epidemiologico, delle conoscenze scientifiche e del quadro normativo nazionale.

### **Sopravvivenza negli ambienti di lavoro**

In riferimento alla persistenza del virus SARS-CoV-2 negli ambienti e superfici, la Circolare 22 maggio 2020 n. 17644 del Ministero della Salute avente per oggetto: *“Indicazioni per l'attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento”* ed il Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020, Versione del 15 maggio 2020 *“Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento”*, riportano i risultati dei dati sperimentali recenti come descritto nella tabella seguente:

<b>Superfici</b>	<b>Particelle virali infettanti rilevate fino a</b>	<b>Particelle virali infettanti non rilevate dopo</b>
carta da stampa e carta velina	30 minuti	3 ore
tessuto	1 giorno	2 giorni
legno	1 giorno	2 giorni
banconote	2 giorni	4 giorni
vetro	2 giorni	4 giorni
plastica	4 giorni	7 giorni
acciaio inox	4 giorni	7 giorni
mascherine chirurgiche strato interno	4 giorni	7 giorni
mascherine chirurgiche strato esterno	7 giorni	non determinato

Tuttavia bisogna considerare che i dati in essa riportati, essendo generati da condizioni sperimentali, devono essere interpretati con cautela, tenendo anche conto del fatto che la presenza di RNA virale non indica necessariamente che il virus sia vitale e potenzialmente

 <p><b>GIUNTA REGIONALE</b>  “SERVIZIO DATORE DI LAVORO”</p>	<p><b>Integrazione Valutazione del Rischio,</b>  ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.  <b>Emergenza Covid-19 in ambito lavorativo</b></p>
--	--

infettivo.

La Circolare del Ministero della Salute del 22 maggio 2020 n. 17644 riporta, per le “attività di sanificazione in ambiente chiuso” che se il posto di lavoro, o l'azienda non sono occupati da almeno 7-10 giorni, per riaprire l'area sarà necessaria solo la normale pulizia ordinaria, poiché il virus che causa COVID-19 non si è dimostrato in grado di sopravvivere su superfici più a lungo di questo tempo neppure in condizioni sperimentali (vedi tabella).

### **Aggiornamento sulla diffusione a livello globale delle nuove varianti SARSCoV2, valutazione del rischio e misure di controllo. (Circolare Ministero della Salute 31/01/2021)**

Facendo seguito a quanto indicato nella circolare n. 644 dell'08/01/2021 “*Indicazioni operative relative al rischio di diffusione di nuove varianti SARS-CoV2 in Unione europea/Spazio Economico Europeo (UE/SEE): misure di prevenzione per i viaggiatori e sorveglianza di laboratorio*”, e considerando l'evoluzione della situazione epidemiologica, le nuove evidenze scientifiche e le indicazioni pubblicate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) 1 e dal Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (ECDC) 2 3 , si forniscono aggiornamenti sulla diffusione delle nuove varianti SARS-CoV-2 a livello globale, sulla valutazione del rischio e sulle misure di controllo raccomandate. Situazione epidemiologica Variante VOC 202012/01, Regno Unito La variante definita VOC - Variant of Concern - 202012/01, emersa nel Sud del Regno Unito e dichiarata emergente nel dicembre 2020, è attualmente la variante predominante nel Regno Unito. Al 25 gennaio 2021, 70 paesi hanno riportato casi importati o trasmissione comunitaria di tale variante. (Figura 1) Nel Regno Unito, l'incidenza dei casi di COVID-19 è aumentata dall'inizio di dicembre 2020 fino al raggiungimento di un picco all'inizio di gennaio 2021; dall'11 al 24 gennaio è stata osservata quindi una tendenza decrescente, a seguito dell'implementazione di rigorose misure di controllo sanitarie e di distanziamento sociale. Anche in Danimarca, Irlanda e Paesi Bassi, dove è stata riportata trasmissione comunitaria di VOC 202012/01, sono state segnalate riduzioni simili nell'incidenza. La variante VOC 202012/01 presenta una delezione nel gene S



**GIUNTA REGIONALE**

*“SERVIZIO DATORE DI LAVORO”*

**Integrazione Valutazione del Rischio,  
ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.  
Emergenza Covid-19 in ambito lavorativo**

della proteina spike e ciò può far sì che alcuni test RT-PCR su un unico target genico S producano un risultato negativo; tuttavia poiché per il rilevamento del virus tale gene non è generalmente utilizzato da solo, è improbabile che ciò causi un risultato falso negativo per SARS-CoV2. Nel Regno Unito e in Irlanda del Nord la variante VOC 202012/01 ha dimostrato di avere una maggiore trasmissibilità rispetto alle varianti circolanti in precedenza. Studi preliminari suggeriscono una maggiore gravità della malattia, tuttavia per confermare questo dato sono necessarie ulteriori analisi. Al momento non ci sono evidenze di una significativa differenza nel rischio di reinfezione rispetto agli altri ceppi virali circolanti. Sono in corso studi per valutare l'effetto di questa variante sull'efficacia vaccinale, che sembrerebbe limitatamente e non significativamente ridotta, sebbene siano necessari ulteriori studi per ottenere risultati definitivi.

**Aggiornamento sulla definizione di caso COVID-19 sospetto per variante VOC 202012/01 e sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della diffusione in Italia delle nuove varianti SARS-CoV-2 (Circolare Ministero della Salute 21 maggio 2021).**

Facendo seguito a quanto indicato nelle circolari n. 3787 del 31/01/2021 “Aggiornamento sulla diffusione a livello globale delle nuove varianti SARS-CoV-2, valutazione del rischio e misure di controllo”, n.15127 del 12/04/2021 “Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata” e considerando l'evoluzione della diffusione delle varianti in Italia, si aggiornano le indicazioni sulla durata e sul termine delle misure di quarantena e di isolamento raccomandate.

**Situazione epidemiologica**

In base ai risultati delle indagini di prevalenza delle varianti VOC (*Variant of concern*) condotte in Italia, si è osservata una progressiva diffusione sul territorio nazionale della variante lineage B.1.1.7, una prevalenza stabile della variante lineage P.1 (4% circa) e una sporadica segnalazione di casi con variante lineage B.1.351 (Tabella 1).



**GIUNTA REGIONALE**

*“SERVIZIO DATORE DI LAVORO”*

**Integrazione Valutazione del Rischio,  
ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.  
Emergenza Covid-19 in ambito lavorativo**

*Tabella 1 - Risultati indagini nazionali di prevalenza delle varianti VOC*

<b>Data effettuazione indagine</b>	<b>VOC 202012/01 lineage B.1.1.7</b>	<b>P1</b>	<b>501.V2, lineage B.1.351</b>	<b>lineage P.2</b>
4-5 febbraio 2021	17,8%	-	-	-
18 febbraio 2021	54,0% (range: 0%-93,3%)	4.3% (range: 0%- 36,2%)	0,4% (range: 0%- 2,9%)	-
18 marzo 2021	86.7% (range: 63,6%- 100%)	4.0% (range: 0%-32%)	0.1% (range: 0%- 4,8%)	0 %

**Definizione di caso COVID-19 sospetto o confermato per variante VOC**

Considerata la diffusione geografica delle varianti si aggiorna quanto indicato nella circolare n. 3787 del 31/01/2021 “Aggiornamento sulla diffusione a livello globale delle nuove varianti SARS-CoV-2, valutazione del rischio e misure di controllo”.

Per caso COVID-19 sospetto per variante VOC 202012/01 si intende un caso COVID-19:

- con delezione del gene S oppure
- contatto stretto di caso COVID-19 con variante VOC 202012/01 accertata.

Per caso COVID-19 sospetto per variante VOC diversa da VOC 202012/01 (es. lineage B.1.1.7, P.1, P.2, lineage B.1.351) si intende un caso COVID-19 per il quale sia presente un link epidemiologico (provenienza da Paesi a rischio o contatto stretto di caso con variante accertata).



**GIUNTA REGIONALE**

*“SERVIZIO DATORE DI LAVORO”*

**Integrazione Valutazione del Rischio,  
ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.  
Emergenza Covid-19 in ambito lavorativo**

Per caso COVID-19 confermato per variante VOC, si intende un caso in cui il sequenziamento ha rilevato la presenza delle specifiche mutazioni che caratterizzano una determinata variante.

### **Attività di gestione dei casi e dei contatti**

Al fine di limitare la diffusione di nuove varianti, si riportano di seguito le indicazioni per implementare le attività di ricerca e gestione dei casi e dei contatti di casi COVID-19 sospetti o confermati per infezione da varianti VOC.

### **Quarantena**

#### ***Contatti ad alto rischio (contatti stretti) asintomatici di casi COVID-19 confermati, compresi casi da variante VOC 202012/01 (sospetta o confermata) e varianti VOC diverse da VOC 202012/01 (sospetta o confermata)***

I contatti stretti asintomatici di casi con infezione da SARS-CoV-2, compresi i casi da variante VOC 202012/01 sospetta o confermata, identificati dalle autorità sanitarie, possono rientrare in comunità dopo un periodo di quarantena di almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale risulti eseguito un test antigenico o molecolare con risultato negativo (Tabella 2).

#### ***Contatti asintomatici a basso rischio di casi COVID-19 con varianti VOC diverse da VOC 202012/01 (sospetta o confermata)***

I contatti asintomatici a basso rischio di casi COVID-19 con varianti VOC diverse da VOC 202012/01 (sospette o confermate) identificati dalle autorità sanitarie, possono rientrare in comunità dopo un periodo di quarantena di almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.

Qualora i contatti a basso rischio, siano operatori sanitari o altre persone che forniscono assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto dei DPI raccomandati, non si applica



**GIUNTA REGIONALE**

*“SERVIZIO DATORE DI LAVORO”*


**Integrazione Valutazione del Rischio,  
ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.  
Emergenza Covid-19 in ambito lavorativo**

la misura della quarantena bensì la sorveglianza sanitaria come da art. 14 del D.L 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e dell'art. 1, comma 2, lett. d), D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 (Tabella 2).

*Tabella 2 –Indicazioni alla sospensione della QUARANTENA*

	ALTO RISCHIO	BASSO RISCHIO
SARS-CoV-2 o VOC 202012/01 (sospetta/confermata)	10 giorni di quarantena + Test molecolare o antigenico NEGATIVO	Non necessaria quarantena.  Mantenere le comuni precauzioni igienico-sanitarie (indossare la mascherina, distanziamento fisico, igienizzazione frequente delle mani, seguire buone pratiche di igiene respiratoria, ecc.)
VOC NON 202012/01 (sospetta/confermata)	10 giorni di quarantena + Test molecolare o antigenico NEGATIVO	10 giorni di quarantena  + Test molecolare e antigenico  NEGATIVO  Sorveglianza passiva se operatori sanitari/personale di laboratorio

Si specifica che le persone che sono risultate positive al SARS-CoV-2, con tampone negativo a fine isolamento, se le condizioni abitative permettono di mantenere un adeguato isolamento

 <p><b>GIUNTA REGIONALE</b>  “SERVIZIO DATORE DI LAVORO”</p>	<p><b>Integrazione Valutazione del Rischio,</b>  ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.  <b>Emergenza Covid-19 in ambito lavorativo</b></p>
--	--

dai conviventi, non devono essere poste in quarantena.

## **Isolamento**

### ***Casi COVID-19 confermati compresi casi da variante VOC 202012/01 (sospetta o confermata)***

Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività (di cui, se sintomatiche, almeno gli ultimi 3 giorni senza sintomi), al termine del quale risulti eseguito un test antigenico o molecolare con risultato negativo (Tabella 3).

### ***Casi COVID-19 confermati da variante VOC diversa da VOC 202012/01 (sospetta o confermata)***

Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 con variante VOC diversa da VOC 202012/01 (sospetta o confermata) possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività (di cui, se sintomatiche, almeno gli ultimi 3 giorni senza sintomi), al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (Tabella 3).

### ***Casi positivi a lungo termine***

Le persone che continuano a risultare positive al test molecolare o antigenico per SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia da almeno 7 giorni (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia), potranno interrompere l'isolamento al termine del 21° giorno. I casi positivi a lungo termine di varianti VOC diverse da VOC 202012/01 (sospetta o confermata) potranno interrompere l'isolamento solo dopo l'avvenuta negativizzazione al test molecolare (Tabella 3).



**GIUNTA REGIONALE**

*“SERVIZIO DATORE DI LAVORO”*

**Integrazione Valutazione del Rischio,  
ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.  
Emergenza Covid-19 in ambito lavorativo**

*Tabella 3 - Indicazioni alla sospensione dell'ISOLAMENTO*

	ASINTOMATICI	SINTOMATICI	POSITIVI A LUNGO TERMINE
SARS-CoV-2 o VOC 202012/01 (sospetta/confermata)	10 giorni di isolamento + Test molecolare o antigenico NEGATIVO	10 giorni di isolamento di cui almeno ultimi 3 giorni asintomatici + Test molecolare o antigenico NEGATIVO	Al termine dei 21 giorni, di cui almeno ultimi 7 giorni senza sintomi
VOC NON 202012/01 (sospetta/confermata)	10 giorni di isolamento + Test molecolare NEGATIVO	10 giorni di isolamento di cui almeno ultimi 3 giorni asintomatici + Test molecolare NEGATIVO	Test molecolare NEGATIVO






**GIUNTA REGIONALE**

*“SERVIZIO DATORE DI LAVORO”*

## Integrazione Valutazione del Rischio, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Emergenza Covid-19 in ambito lavorativo

### ESEMPI DI CONTATTI DIRETTI ED INDIRETTI (DA NOTA AICARR)



L'OMS ha segnalato quale principale meccanismo di esposizione al virus quello del contatto diretto o indiretto con le secrezioni respiratorie (goccioline) di una persona infetta (colore blu scuro); in blu chiaro è indicato il meccanismo dell'aerotrasmesso di goccioline contaminate che non è ad oggi evidenziato dalle fonti ufficiali

### ESEMPI DI CONTATTI DIRETTI ED INDIRETTI (DA NOTA S.S.E.R. 0026231 del 10/03/2020)

			seguono questa via di trasmissione:
Contatto: a) diretto		Trasferimento di microrganismi per contatto diretto con una persona infetta e colonizzata (girare un paziente, lavarlo o effettuare altre pratiche assistenziali che comportino il contatto fisico)	Virus respiratori nei bambini, diarrea da <i>Clostridium difficile</i> , diarrea da altri patogeni se il paziente è incontinente, scabbia, varicella e zoster, febbri emorragiche, ferite, secreti, infezioni di ustioni attese
Contatto: b) indiretto		Trasferimento di microrganismi per il contatto indiretto con oggetti inanimati (contatto con strumenti contaminati, guanti contaminati, mani del personale di assistenza contaminate)	
Goccioline di Flügge (Droplet)		Trasmissione attraverso goccioline grandi ( $\geq 5 \mu m$ di diametro) generate dal tratto respiratorio del paziente fonte attraverso la tosse, starnuti o durante procedure quali broncoscopia o aspirazione delle secrezioni respiratorie. Queste goccioline vengono espulse a distanze brevi ( $< 1$ metro)* e si depositano sulle mucose nasali ed orali del nuovo ospite. Non rimangono sospese nell'aria	Virus respiratori, quali RSV, influenza, parainfluenza, rinovirus (sopravvivono nell'ambiente e possono essere trasmessi anche per contatto con le superfici e le mani)  <i>Neisseria meningitidis</i> , <i>Bordetella pertussis</i> (non sopravvivono nell'ambiente o sulle mani)
Via aerea		Disseminazione di microrganismi per aerosolizzazione. I microrganismi sono contenuti in piccole particelle che derivano dall'essiccamento dei droplet più grandi (droplet nuclei, $< 5 \mu m$ di diametro) oppure in particelle di polvere che contengono esfoliazioni cutanee. Rimangono disperse nelle correnti aeree per lunghi periodi di tempo e possono essere trasmesse a distanza	Tubercolosi, varicella, herpes zoster, morbillo, vaiolo, febbri emorragiche con polmonite



**GIUNTA REGIONALE**

*“SERVIZIO DATORE DI LAVORO”*

**Integrazione Valutazione del Rischio,  
ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.  
Emergenza Covid-19 in ambito lavorativo**

### **Valutazione del Rischio Biologico**

(Art. 271 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)

correlato all'emergenza legata alla diffusione del virus SARS-CoV-2  
(cosiddetto "coronavirus")  
causa della malattia Covid-19

### **La Valutazione dei Rischi e COVID-19**

**Come si inquadra il nuovo Coronavirus rispetto agli obblighi di valutazione dei rischi del Datore di Lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.?**


Il nuovo Coronavirus, essendo un "nuovo" virus che può comportare danni anche gravi alla salute dell'uomo, costituisce un agente biologico che, in quanto tale, deve essere classificato all'interno delle 4 classi di appartenenza di tutti gli agenti biologici potenzialmente rischiosi per l'uomo (art. 268 d.lgs. 81/08).

L'obbligo per il Datore di lavoro di valutazione del rischio biologico ricorre qualora l'attività lavorativa comporti la possibile esposizione a un "agente biologico", ossia qualsiasi microorganismo, anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano, che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni" (v. artt. 266 e 267 D.Lgs. 81/2008).

La classe di appartenenza, a volte erroneamente considerata sinonimo di "pericolosità" dell'agente biologico, è una classificazione dinamica che tiene conto dei vari fattori che aiutano il Datore di lavoro a gestire, correttamente, il rischio biologico per i dipendenti regionali.

I fattori che determinano l'appartenenza ad una specifica classe sono: *l'infettività, la patogenicità, la virulenza e la neutralizzabilità.*

Sulla base della classificazione degli agenti biologici è possibile analizzare la mappatura e la valutazione del rischio, verso questo particolare agente biologico.

 <p><b>REGIONE ABRUZZO</b></p> <p><b>GIUNTA REGIONALE</b></p> <p><i>“SERVIZIO DATORE DI LAVORO”</i></p>	<p><b>Integrazione Valutazione del Rischio,</b> ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.</p> <p><b>Emergenza Covid-19 in ambito lavorativo</b></p>
---	---

**Ambienti di lavoro in cui l'esposizione all'agente biologico è di tipogenerico, e pertanto non rientra nel rischio specifico, nel ciclo produttivo.**

L'attività lavorativa svolta non comporta la possibile esposizione a un "agente biologico", pertanto il rischio biologico non rientra nel ciclo produttivo della Regione Abruzzo.

Il Datore di Lavoro supportato dal RSPP e dal Medico competente, nel redigere l'integrazione al *Documento di Valutazione dei Rischi [DVR]*, inserisce il rischio biologico nella sezione "*Rischio Biologico Generico*". Questa sezione si applica a tutti gli agenti biologici (non dipende dalla classe di appartenenza) a cui i lavoratori sono esposti sul posto di lavoro come nella loro normale vita privata. Il rischio biologico del COVID-19 rientra in questa sezione, infatti non è legato direttamente all'attività lavorativa ed ai rischi della mansione (salvo i casi specifici indicati nel paragrafo precedente).

## ADEMPIMENTI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO



Stante la situazione di allarme nazionale di cui al vigente DPCM ed alle normative vigenti, il Datore di Lavoro, per il tramite del presente documento, effettua l'integrazione al DVR specificando che il "nuovo" agente biologico COVID-19 per gli ambiti lavorativi, è stato valutato come **RISCHIO BIOLOGICO GENERICO**.



**GIUNTA REGIONALE**

*“SERVIZIO DATORE DI LAVORO”*

**Integrazione Valutazione del Rischio,  
ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.  
Emergenza Covid-19 in ambito lavorativo**

L'esposizione al COVID-19 dal punto di vista del meccanismo di possibile contaminazione e di valutazione del rischio è analogo, ad esempio, al rischio influenzale. Di conseguenza la valutazione del rischio per l'agente biologico COVID-19 è genericamente connessa alla compresenza di esseri umani sui luoghi di lavoro.

Il Datore di Lavoro per il tramite del presente documento effettua l'informazione ai propri dipendenti, relativa alla Gestione del Rischio Biologico Generico, allegando il decalogo dei comportamenti da seguire.

Le procedure che il Datore di Lavoro, mediante il supporto del RSPP e Medico Competente, sentiti gli R.L.S. applica sono quelle di Prevenzione del Rischio Biologico Generico, adottando comportamenti basati al rispetto del DPCM vigente, di cui si riportano i macro adempimenti:

- Presenza di dispenser con soluzioni a base di alcol con percentuale superiore al 60%
- Sanificazione degli ambienti di lavoro;
- Distanziamento sociale pari ad almeno 1 metro;
- Divieto di assembramenti di persone in spazi limitati;
- Utilizzo di idonei DPI;

Vista la particolare situazione venutasi a creare in Italia e le conseguenti restrizioni recate dal DPCM dell'11.3.2020 e dal DPCM del 26.4.2020, finalizzate alla riduzione della diffusione del virus, il Datore di Lavoro valuta insieme al RSPP ed al Medico Competente l'integrazione delle procedure operative di gestione del Rischio Biologico Generico.



**GIUNTA REGIONALE**

*“SERVIZIO DATORE DI LAVORO”*

**Integrazione Valutazione del Rischio,**  
ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.  
**Emergenza Covid-19 in ambito lavorativo**

### **Valutazione Del Rischio - Probabilità di contagio**

In virtù di quanto espresso ed al fine di ricondurre la gestione del rischio alla corretta matrice di valutazione definita dalla formula

$$R = P \times D$$

nella tabella a seguire si riporta la correlazione tra gli scenari identificati e la probabilità di accadimento dell'evento.

SCENARIO	DESCRIZIONE	PROBABILITÀ
<b>SCENARIO 1</b>	Bassa probabilità di diffusione del Contagio	<b>1</b>
<b>SCENARIO 2</b>	Media probabilità di diffusione del Contagio	<b>2</b>
<b>SCENARIO 3</b>	Elevata probabilità di diffusione del Contagio	<b>3</b>
<b>SCENARIO 4</b>	Molto Elevata probabilità di diffusione del Contagio	<b>4</b>

### **Valutazione Del Rischio: Gravità/Danno - Gruppo**

In riferimento all'art. 268. Del D.Lgs. 81/08 gli agenti biologici vengono classificati in funzione della probabilità di causare malattie ai soggetti umani.

Nel pieno rispetto di quanto definito dalla Normativa vigente, gli agenti biologici sono ripartiti nei seguenti quattro gruppi a seconda del rischio di infezione:

- **Agente biologico del gruppo 1:** un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani;
- **Agente biologico del gruppo 2:** un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaghi nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
- **Agente biologico del gruppo 3:** un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
- **Agente biologico del gruppo 4:** un agente biologico che può provocare malattie gravi



**GIUNTA REGIONALE**

*“SERVIZIO DATORE DI LAVORO”*

**Integrazione Valutazione del Rischio,  
ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.  
Emergenza Covid-19 in ambito lavorativo**

in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.

Analogamente a quanto proposto per l'identificazione della probabilità legata al rischio, anche la Gravità del Danno viene indicizzata sul gruppo biologico di appartenenza dello specifico agente esaminato. In particolare, si avrà:

GRUPPO	DESCRIZIONE	GRAVITÀ/DA NNO
<b>GRUPPO 1</b>	Vedi definizione precedente	<b>1</b>
<b>GRUPPO 2</b>	Vedi definizione precedente	<b>2</b>
<b>GRUPPO 3</b>	Vedi definizione precedente	<b>3</b>
<b>GRUPPO 4</b>	Vedi definizione precedente	<b>4</b>



**GIUNTA REGIONALE**

*“SERVIZIO DATORE DI LAVORO”*

**Integrazione Valutazione del Rischio,**  
ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.  
**Emergenza Covid-19 in ambito lavorativo**

**In base al D.Lgs. 81/08 Art. 271 comma 1:**

Il Datore di lavoro, nella valutazione del rischio di cui all'articolo 17, comma 1, tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare:

Requisiti di Legge	Attuazioni e Adempimenti
a) della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana quale risultante dall'ALLEGATO XLVI o, in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui all'articolo 268, commi 1 e 2	GRUPPO 3 - GRUPPO 4 Fonte: "Virus Taxonomy: 2018 Release". International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV). October 2018. Retrieved 13 January 2019.
b) dell'informazione sulle malattie che possono essere contratte	Vedere informativa preliminare
c) dei potenziali effetti allergici e tossici	Non noti
d) della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da porre in correlazione diretta all'attività lavorativa svolta	Oltre al presente documento, sono presenti informazioni provenienti da tutti i canali di informazione nazionali.
e) delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio	Oltre al presente documento, sono presenti informazioni provenienti da tutti i canali di informazione nazionali.
f) del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati	Non noti



**GIUNTA REGIONALE**

*“SERVIZIO DATORE DI LAVORO”*

**Integrazione Valutazione del Rischio,  
ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.  
Emergenza Covid-19 in ambito lavorativo**

**In base al D.Lgs. 81/08 Art. 271 comma 5:**

Il documento di cui all'articolo 17 è integrato dai seguenti dati:

Requisiti di Legge	Attuazioni e Adempimenti
a) le fasi del procedimento lavorativo che comportano il rischio di esposizione ad agentibiologici	Essendo un virus in diffusione tra la popolazione, non esiste una particolare identificazione lavorativa. Essendo la trasmissione uomo-uomo, qualsiasi attività aggregativa, quindi anche il lavoro nella sua più generale forma, può essere fonte di potenziale esposizione
b) il numero dei lavoratori addetti alle fasi di cui alla lettera a)	Tutti i lavoratori che non svolgano lavoro squisitamente solitario
c) i metodi e le procedure lavorative adottate, nonché le misure preventive e protettive applicate	Vedere misure di prevenzione, paragrafi successivi
d) il programma di emergenza per la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad un agente biologico del gruppo 3 o del gruppo 4, nel caso di un difetto nel contenimento fisico	Non applicabile





**GIUNTA REGIONALE**

*“SERVIZIO DATORE DI LAVORO”*

**Integrazione Valutazione del Rischio,  
ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.  
Emergenza Covid-19 in ambito lavorativo**

**In base al D.Lgs. 81/08 Art. 272 comma 2:**

In particolare, il Datore di lavoro:

Requisiti di Legge	Attuazioni e Adempimenti
a) evita l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, se il tipo di attività lavorativa lo consente	Non applicabile, in quanto agente biologico in diffusione tra la popolazione
b) limita al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente esposti, al rischio di agenti biologici	Vedere misure di prevenzione, paragrafi successivi
c) progetta adeguatamente i processi lavorativi, anche attraverso l'uso di dispositivi di sicurezza atti a proteggere dall'esposizione accidentale ad agenti biologici	Non applicabile
d) adotta misure collettive di protezione ovvero misure di protezione individuali qualora non sia possibile evitare altrimenti l'esposizione	Vedere misure di prevenzione, paragrafi successivi
e) adotta misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente biologico fuori dal luogo di lavoro	Vedere misure di prevenzione, paragrafi successivi
f) usa il segnale di rischio biologico, rappresentato nell' ALLEGATO XLV, e altri segnali di avvertimento appropriati	Non applicabile
g) elabora idonee procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di origine	Non applicabile



**GIUNTA REGIONALE**

*“SERVIZIO DATORE DI LAVORO”*

**Integrazione Valutazione del Rischio,  
ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.  
Emergenza Covid-19 in ambito lavorativo**

umana ed animale	
h) definisce procedure di emergenza per affrontare incidenti	Non applicabile, poiché non esiste il concetto di “incidente” per la situazione descritta
i) verifica la presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro al di fuori del contenimento fisico primario, se necessario o tecnicamente realizzabile	Non applicabile
l) predispone i mezzi necessari per la raccolta, l'immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti in condizioni di sicurezza, mediante l'impiego di contenitori adeguati ed identificabili eventualmente dopo idoneo trattamento dei rifiuti stessi	Vedere misure di prevenzione, paragrafi successivi
m) concorda procedure per la manipolazione ed il trasporto in condizioni di sicurezza di agenti biologici all'interno e all'esterno del luogo di lavoro	Non applicabile



**GIUNTA REGIONALE**

*“SERVIZIO DATORE DI LAVORO”*

**Integrazione Valutazione del Rischio,  
ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.  
Emergenza Covid-19 in ambito lavorativo**

**In base al D.Lgs. 81/08 Art. 273 comma 1:**

1. In tutte le attività nelle quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro assicura che:

Requisiti di Legge	Attuazioni e Adempimenti
a) i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché, se del caso, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle	Applicabile e presente per la parte dei servizi igienici, applicabile per le docce solo se già previste per la natura del lavoro stesso. Per gli antisettici per la pelle, vedere paragrafi successivi
b) i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi od altri indumenti idonei, da riporre in posti separati dagli abiti civili	Non applicabile in quanto non trattasi di uso deliberato di agenti biologici all'interno delle fasi lavorative
c) i dispositivi di protezione individuale, ove non siano monouso, siano controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi prima dell'utilizzazione successiva	Vedere misure di prevenzione, paragrafi successivi
d) gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da agenti biologici vengano tolti quando il lavoratore lascia la zona di lavoro, conservati separatamente dagli altri indumenti, disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti	Non applicabile in quanto non trattasi di uso deliberato di agenti biologici all'interno delle fasi lavorative



**GIUNTA REGIONALE**

*“SERVIZIO DATORE DI LAVORO”*


**Integrazione Valutazione del Rischio,  
ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.  
Emergenza Covid-19 in ambito lavorativo**

**In base al D.Lgs. 81/08 Art. 278 comma 1:**

1. Nelle attività per le quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda:

Requisiti di Legge	Attuazioni e Adempimenti
a) i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici utilizzati	Fornitura di opuscolo di cui all'allegato 1 del presente documento
b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione	Fornitura di opuscolo di cui all'allegato 1 del presente documento
c) le misure igieniche da osservare	Fornitura di opuscolo di cui all'allegato 1 del presente documento
d) la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi di protezione individuale ed il loro corretto impiego	Non applicabile
e) le procedure da seguire per la manipolazione di agenti biologici del gruppo 4	Non applicabile
f) il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze	Non applicabile

Registro degli esposti e degli eventi accidentali di cui al D.Lgs. 81/08 Art.280: **non applicabile.**


 <p><b>REGIONE ABRUZZO</b></p> <p><b>GIUNTA REGIONALE</b></p> <p><i>“SERVIZIO DATORE DI LAVORO”</i></p>	<p><b>Integrazione Valutazione del Rischio,</b> ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.</p> <p><b>Emergenza Covid-19 in ambito lavorativo</b></p>
---	---

La **composizione della valutazione dei rischi è suddivisa per SCENARI STANDARD**, al fine di garantire una rapida lettura. Indipendentemente dallo scenario di prima applicazione, alla data di redazione della presente Valutazione, è compito del datore di lavoro, definire lo scenario di appartenenza.

Viene riportata di seguito la tabella con la composizione degli scenari:


SCENARIO	DESCRIZIONE	APPLICAZIONE INIZIALE
Prerequisito	Rispetto delle normative, circolari, ordinanze ecc. imposte dalle istituzioni	COSTANTE
Scenario 1	Bassa probabilità di diffusione del contagio	
Scenario 2	Media probabilità di diffusione del contagio	
Scenario 3	Elevata probabilità di diffusione del contagio	
Scenario 4	Molto elevata probabilità di diffusione del contagio	<b>X</b>

**L'intero territorio nazionale a partire dal 11.3.2020 è ascrivibile al quarto scenario: molto elevata probabilità di diffusione del contagio**, in quanto presenti, conclamati casi di contrazione della malattia e/o a tutti gli altri casi in cui si ritenga di definire 'molto elevata' la probabilità di diffusione.

 <p><b>REGIONE ABRUZZO</b></p> <p><b>GIUNTA REGIONALE</b></p> <p><i>“SERVIZIO DATORE DI LAVORO”</i></p>	<p><b>Integrazione Valutazione del Rischio,</b> ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.</p> <p><b>Emergenza Covid-19 in ambito lavorativo</b></p>
--	---

## VALUTAZIONE DEL RISCHIO: ESITO DI VALUTAZIONE

### Matrice dell'Indice di Rischio



Al fine di facilitare la lettura dello stesso si riporta a seguire la classificazione del rischio secondo quanto definito ai capitoli precedenti.

SCENARIO	DESCRIZIONE	VALORE PROBABILITÀ
Prerequisito	Rispetto delle normative, circolari, ordinanze ecc. imposte dalle istituzioni	Prerequisito
<b>Scenario 4</b>	<b>Molto elevata probabilità di diffusione del contagio</b>	<b>4</b>

GRUPPO	AGENTE	VALORE GRAVITÀ/DANNO
<b>GRUPPO 3/4</b>	<b>Coronaviridae</b>	<b>3,5</b>



**GIUNTA REGIONALE**

*“SERVIZIO DATORE DI LAVORO”*

**Integrazione Valutazione del Rischio,  
ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.  
Emergenza Covid-19 in ambito lavorativo**

### **VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO**

**Valutazione del rischio correlato all'improvvisa emergenza legata alla  
diffusione del Virus SARS –CoV2 (CoronaVirus) -  
Causa della malattia Covid-19**

<b>RISCHIO</b>	<b>LIVELLO DI RISCHIO</b>
<b>14</b>	<b>RISCHIO ELEVATO</b>
<b>RISULTANZA</b>	

**In tale scenario, con presenza di numerosissimi casi conclamati di contrazione della malattia, nell'intero territorio nazionale si è tenuto conto della patologia relativa all'Agente biologico del gruppo 3 e la propagazione relativa all'Agente biologico del gruppo 4**

- **Agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori;** l'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
- **Agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.**

 <p><b>GIUNTA REGIONALE</b>  <i>“SERVIZIO DATORE DI LAVORO”</i></p>	<p><b>Integrazione Valutazione del Rischio,</b>  ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.  <b>Emergenza Covid-19 in ambito lavorativo</b></p>
---	--

## **Rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 – documento tecnico INAIL del 24.4.2020**

Viene di seguito effettuata la rimodulazione delle misure di contenimento del contagio, sulla base del “Documento tecnico INAIL – aprile 2020”, con metodologia innovativa di valutazione integrata del rischio che tiene in considerazione il rischio di venire a contatto con fonti di contagio in occasione del lavoro.

Il rischio da contagio da SARS-CoV-2 in occasione di lavoro può essere classificato secondo tre variabili:

- **Esposizione:** la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle specifiche attività lavorative (es. settore sanitario, gestione dei rifiuti speciali, laboratori di ricerca, ecc.);
- **Prossimità:** le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un sufficiente distanziamento sociale (es. specifici compiti in catene di montaggio) per parte del tempo di lavoro o per la quasi totalità;
- **Aggregazione:** la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori (es. ristorazione, commercio al dettaglio, spettacolo, alberghiero, istruzione, ecc.).


Tali profili di rischio possono assumere una diversa entità, ma allo stesso tempo modularità, in considerazione delle aree in cui operano i lavoratori, delle modalità di organizzazione del lavoro e delle specifiche misure preventive adottate.

Di seguito viene illustrata la matrice di rischio elaborata sulla base del confronto del punteggio attribuibile a ciascun ambiente lavorativo:

### **Esposizione**

- 0 = probabilità bassa (es. lavoratore agricolo);
- 1 = probabilità medio-bassa;
- 2 = probabilità media;



 <p><b>GIUNTA REGIONALE</b>  <i>“SERVIZIO DATORE DI LAVORO”</i></p>	<p><b>Integrazione Valutazione del Rischio,</b>  ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.  <b>Emergenza Covid-19 in ambito lavorativo</b></p>
---	--

- 3 = probabilità medio-alta;
- 4 = probabilità alta (es. operatore sanitario).

### Prossimità

- 0 = lavoro effettuato da solo per la quasi totalità del tempo;
- 1 = lavoro con altri ma non in prossimità (es. ufficio privato);
- 2 = lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato distanziamento (es. ufficio condiviso);
- 3 = lavoro che prevede compiti condivisi in prossimità con altri per parte non predominante del tempo (es. catena di montaggio);
- 4 = lavoro effettuato in stretta prossimità con altri per la maggior parte del tempo (es. studiodentistico).

Il punteggio risultante dalla combinazione delle prime due variabili viene corretto con un fattore che tiene conto della terza scala:

### Aggregazione

- 1.00 = presenza di terzi limitata o nulla (es. settori manifatturiero, industria, uffici non aperti al pubblico);
- 1.15 (+15%) = presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente (es. commercio al dettaglio, servizi alla persona, uffici aperti al pubblico, bar, ristoranti);
- 1.30 (+30%) = aggregazioni controllabili con procedure (es. sanità, scuole, carceri, forze armate, trasporti pubblici);
- 1.50 (+50%) = aggregazioni intrinseche controllabili con procedure in maniera molto limitata (es. spettacoli, manifestazioni di massa).

Il risultato finale determina l'attribuzione del relativo livello di rischio.



**GIUNTA REGIONALE**

*“SERVIZIO DATORE DI LAVORO”*

**Integrazione Valutazione del Rischio,  
ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.  
Emergenza Covid-19 in ambito lavorativo**

A titolo esemplificativo, viene presentata di seguito una tabella che illustra le classi di rischio per alcuni dei principali settori lavorativi e partizioni degli stessi, nonché il relativo numero degli occupati.

Codice Ateco 2007	Descrizione	Numero di occupati (ISTAT 2019) in migliaia	Classe di Rischio
A	AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA	930.0	BASSO
C	ATTIVITÀ MANIFATTURIERE	3957.0	BASSO
	MANUTENTORI		MEDIO-ALTO
D	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA	80.2	BASSO
E	FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO	231.7	BASSO
	OPERATORI ECOLOGICI		MEDIO-BASSO
F	COSTRUZIONI	1555.6	BASSO
	OPERAI EDILI		MEDIO-BASSO
G	COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI	3737.8	BASSO
	FARMACISTI		ALTO
	CASSIERI		MEDIO-BASSO
H	TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO	1200.9	BASSO
	CORRIERI		MEDIO-ALTO
I	ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE	1694.1	BASSO
	ADDETTI ALLE MENSE		MEDIO-ALTO
	CAMERIERI		MEDIO-ALTO
J	SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	642.8	BASSO
K	ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE	631.4	BASSO
M	ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE	1718.3	BASSO
	MICROBIOLOGI		MEDIO-ALTO
O	AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA	1217.4	BASSO
	FORZE DELL'ORDINE		ALTO
P	ISTRUZIONE	1592.9	MEDIO-BASSO
Q	SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE	1989.0	ALTO
R	ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO	348.6	MEDIO-BASSO
	LAVORATORI DELLO SPETTACOLO		MEDIO-ALTO
	INTERPRETI		MEDIO-ALTO
	ATLETI PROFESSIONISTI		ALTO
S	ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI	754.0	BASSO
	AGENZIE FUNEBRI		ALTO
	PARRUCCHIERI		ALTO
T	ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO; PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE	1527.1	MEDIO-BASSO
	BADANTI		MEDIO-ALTO




**GIUNTA REGIONALE**

*“SERVIZIO DATORE DI LAVORO”*

**Integrazione Valutazione del Rischio,  
ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.  
Emergenza Covid-19 in ambito lavorativo**

Matrice di rischio utilizzata per l'attribuzione del livello di rischio:



Matrice di rischio: verde = basso; giallo = medio-basso; arancio = medio-alto; rosso = alto

Nonostante nel documento tecnico dell'INAIL, riferimento tabella pagina precedente, sia stato assegnato una classe di rischio BASSO all'Amministrazione Pubblica e Difesa, nel redigere la presente valutazione del rischio sono stati applicati valori maggiormente restrittivi ai fini della sicurezza, considerando la peculiarità lavorative svolte dalla Regione Abruzzo.

**Di seguiti i valori attribuiti:**

<b>Esposizione</b> 2 = probabilità media;	<b>Prossimità</b> 2 = lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato distanziamento (es. ufficio condiviso);	<b>Aggregazione</b> Maggiorazione del +15% = presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente;
--	--	---

**Risultanza livello di rischio:  $2 * 2 * 1.15\% = 4,6$**

 <p><b>GIUNTA REGIONALE</b>  <i>“SERVIZIO DATORE DI LAVORO”</i></p>	<p><b>Integrazione Valutazione del Rischio,</b>  ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.  <b>Emergenza Covid-19 in ambito lavorativo</b></p>
---	--

Sulla base di tale approccio matriciale il risultato del livello di rischio da contagio da SARS-CoV-2 è il seguente:

<p><b>LIVELLO DI RISCHIO</b></p> <p><b>MEDIO BASSO</b></p>
--

Di seguito vengono riportate le Misure di Prevenzione e Protezione atte a prevenire/mitigare il rischio di contagio per i lavoratori.

### **Misure di Prevenzione e Protezione – Protocolli anti-contagio**

Di seguito sono indicati i protocolli di sicurezza anti-contagio – OBBLIGATORI – per la prevenzione del contagio durante l'emergenza COVID-19 .

**Le misure che seguono hanno validità fino al termine dello stato di emergenza, salvo ulteriori indicazioni in applicazione delle disposizioni del Governo Nazionale e dell'Organo di Governo regionale.**

#### **1. Riorganizzazione del lavoro e modalità di ingresso nei luoghi di lavoro**

Sono riorganizzate tutte le attività di lavoro in modo da garantire l'applicazione ed il rispetto delle misure minime generali previste dai vari Decreti, Ordinanze e Circolari del Ministero della Salute, delle Regioni e delle altre Autorità locali, nonché delle misure specifiche richieste dalla tipologia di attività svolta quali:

- Con apposite circolari del Dipartimento Risorse è stata attivata la modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte dal proprio domicilio o in modalità a distanza (smart working, così come indicato sia dal DL 17 marzo 2020 n. 18 e dai vigenti DPCM). Per quanto riguarda il rientro graduale dei lavoratori in presenza questo dovrà essere definito sulla base di specifici Ordini di Servizio di ogni singolo Direttore



**GIUNTA REGIONALE**

*“SERVIZIO DATORE DI LAVORO”*

**Integrazione Valutazione del Rischio,**  
ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.  
**Emergenza Covid-19 in ambito lavorativo**

di Dipartimento Regionale e di Dirigente di Servizio Regionale. I singoli Dirigenti, nell'applicazione delle disposizioni di servizio, devono avere cura di applicare scrupolosamente sia le vigenti disposizioni relative alla modalità di *lavoro agile* sia le vigenti disposizioni relative *allo stato di fragilità dei dipendenti pubblici*, tenendo conto della certificazione rilasciata dal Medico Competente della Giunta Regionale della Regione Abruzzo, accertante lo *stato di fragilità* del dipendente regionale assegnato alla Struttura Regionale di relativa competenza.

- E' stato comunicato a tutti i dipendenti regionali, ed alla Strutture dell'Organo politico della Giunta Regionale, tramite informativa (opuscoli, poster, etc) il rispetto della **distanza interpersonale**, di **almeno 1 metro**, ritendendo opportuno aumentare il distanziamento fisico **fino a due metri**, laddove possibile e specialmente in tutte le situazioni nelle quali venga rimossa la protezione respiratoria [come, ad esempio, in occasione del consumo di bevande e cibo]. Permane l'obbligo dell'utilizzo dello strumento di protezione individuale. I Dirigenti regionali sono responsabili della mancata attuazione di tale prescrizione da parte dei dipendenti assegnati al loro Servizio e sono tenuti ad attivare ogni idonea misura affinché tale distanza interpersonale venga rispettata, così come l'obbligo della protezione respiratoria nelle modalità specificate.
- Sono stati attivati corsi di formazione in modalità e-learning, a cura del Servizio del Datore di Lavoro, riguardo le problematiche e i comportamenti da tenere in merito al rischio Biologico e la relativa esposizione a fonti di contaminazione SARS-COV 2. E' stata, inoltre, data una informazione adeguata, sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi, in particolare sul corretto utilizzo dei DPI, per contribuire a prevenire ogni possibile forma di contagio e di trasmissione del virus all'interno delle sedi istituzionali della Giunta Regionale della Regione Abruzzo.
- Gli accessi alle sedi istituzionali di lavoro sono vietati a personale esterno salvo specifica autorizzazione da parte del Direttore / Dirigente con specifica tracciabilità dell'accesso, motivazione indefettibile, percorso logistico effettuato, ora di ingresso ed ora di uscita.



**GIUNTA REGIONALE**

*“SERVIZIO DATORE DI LAVORO”*

**Integrazione Valutazione del Rischio,**  
ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.  
**Emergenza Covid-19 in ambito lavorativo**

Misura di titolarità dei Direttori di Dipartimento e dei relativi dirigenti di Servizio.

Gli accessi a bar interni devono rigorosamente rispettare le vigenti disposizioni relativamente al numero di persone ed alle distanze di sicurezza, al fine di evitare il più possibile contatti e assembramenti nelle aree comuni. È compito di ogni Dirigente attuare azioni e misure dirette ad evitare assembramenti negli uffici di titolarità.

- Dovranno essere limitati gli spostamenti tra le sedi. Misura da attuare a cura dei singoli Dirigenti, con l'obbligo di autorizzare missioni ed utilizzo delle autovetture di servizio in ottemperanza alle modalità vigenti in merito all'areazione dell'abitacolo e nel posizionamento delle unità di personale al suo interno, al fine di evitare possibili contagi nel corso delle ore di viaggio.
- Sono state sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate; tale misura resta in vigore ed è monitorata dai Dirigenti di Servizio e Direttori.
- Per i locali uffici dove operano più lavoratori contemporaneamente potranno essere trovate, a cura dei Dirigenti, soluzioni per favorire il distanziamento tra i dipendenti come, ad esempio, il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro e lo spostamento dei lavoratori in altri locali quali sala riunioni, etc.
- L'articolazione del lavoro dovrà essere ridefinita, a cura dei singoli Dirigenti, con orari differenziati, al fine di favorire il distanziamento sociale, riducendo il numero di presenze contemporaneamente ed al fine di evitare assembramenti durante l'entrata e l'uscita dal lavoro nonché permanendo il divieto di assembramenti lungo i corridoi o aree di accesso.
- Gli orari scaglionati di ingresso/uscita dalle sedi di lavoro degli Uffici istituzionali della Giunta Regionale, disposti e coordinati dai Direttori e dai Dirigenti di Servizio, garantiscono il distanziamento sociale ed eventuali possibili contatti nelle zone comuni (ingressi, bar, etc). Ove possibile deve essere dedicata una porta di entrata ed una porta di uscita. Sono presenti **dispenser** con detergenti sanificanti opportunamente segnalati da apposite indicazioni in tutte le zone comuni, al fine di garantire il costante



**GIUNTA REGIONALE**

*“SERVIZIO DATORE DI LAVORO”*

**Integrazione Valutazione del Rischio,  
ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.  
Emergenza Covid-19 in ambito lavorativo**

uso di sostanze igienizzanti, quale azione preventiva anti-contagio.

- Gli orari delle pause, verranno per quanto possibile, scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti ed assembramenti nelle aree comuni.
- Deve essere effettuato il **controllo della temperatura** corporea ad ogni accesso nelle sedi istituzionali della Giunta regionale della Regione Abruzzo, con l'utilizzo dei termoscanner appositamente installati dal Servizio Datore di lavoro o consegnati ai Dirigenti di Servizio nelle sedi istituzionali mancanti del servizio di vigilanza e guardiana, quale ulteriore misura preventiva per contrastare e contenere la diffusione del virus Covid-19, **con divieto assoluto di accesso a chi si rifiuti di sottoporsi a tale controllo.**
- **E' vietato l'accesso alle sedi istituzionali** della Giunta Regionale della Regione Abruzzo se la temperatura risulta **superiore ai 37,5°**. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni già rappresentate, devono immediatamente uscire dalla zona di ingresso della sede istituzionale della regione Abruzzo astenendosi da ogni forma di contatto con porte, maniglie, citofoni.
- **Il Datore di lavoro, per il tramite dei Direttori di Dipartimento e dei Dirigenti, informa preventivamente il personale,** e chi intende fare ingresso in ufficio, della **preclusione dell'accesso** a chi, negli ultimi **14 giorni**, abbia avuto **contatti con soggetti risultati positivi al Covid-19** o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS e di quanto indicato nella **Circolare 31 Gennaio 2021 n. 3787 Ministero della Salute (in tema nuove varianti SARSCoV-2)** e smi..
- Il ritorno in sede dei lavoratori risultati positivi all'infezione da COVID 19, dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione dello stesso, avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti "l'avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
- Qualora l'autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, l'esecuzione del tampone per i lavoratori, il Datore di lavoro fornirà la massima





**GIUNTA REGIONALE**

*“SERVIZIO DATORE DI LAVORO”*

**Integrazione Valutazione del Rischio,**  
ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.  
**Emergenza Covid-19 in ambito lavorativo**

collaborazione

## **2. Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione**

- Gli spostamenti all'interno delle sedi e tra le sedi sono e saranno limitati al minimo indispensabile e devono essere correlati ad oggettive esigenze di attuazione delle funzioni amministrative di competenza. E' cura dei singoli Dirigenti far rispettare tale misura.
- In base al DPCM del 02/03/2021, i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza. Sono consentiti in presenza i corsi di formazione specifica in medicina generale. I corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in presenza. Sono, altresì, consentiti gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, nonché la formazione nell'amministrazione regionale esclusivamente per i dipendenti della Giunta Regionale d'Abruzzo, secondo le disposizioni emanate dalle singole regioni, i corsi di formazione da effettuarsi in materia di protezione civile, salute e sicurezza, i corsi di formazione individuali e quelli che necessitano di attività di laboratorio, nonché l'attività formativa in presenza, ove necessario, nell'ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARSCoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL”.
- Per lo svolgimento dei concorsi pubblici si dovrà fare riferimento al protocollo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, esaminato e validato dal Comitato Tecnico Scientifico (ex O.C.D.P. 3 febbraio 2020, n. 630 come modificata dalla O.C.D.P. 17 marzo 2021, n. 751) nella seduta del 29 marzo 2021 come successivamente armonizzato alla luce del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, articolo 10, contenente le nuove norme sui concorsi pubblici.
- Sono consentite solamente riunioni in Call Conference. Laddove non fosse possibile





**GIUNTA REGIONALE**

*“SERVIZIO DATORE DI LAVORO”*

**Integrazione Valutazione del Rischio,  
ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.  
Emergenza Covid-19 in ambito lavorativo**

attuare tale modalità operativa, nell'impossibilità di collegamento, verrà ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, saranno garantiti il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro o l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali e un'adeguata pulizia/areazione dei locali. Il Dipartimento referente della riunione e/o conferenza è responsabile del controllo delle fasi di igienizzazione e del corretto uso dei DPI già prontamente consegnati dal Servizio Datore di lavoro. Non sono consentiti usi di microfoni da parte di più persone contemporaneamente e senza l'obbligatoria igienizzazione per ciascun utilizzo. Per l'uso di materiale di plastica [penne, cartelline, ecc.] è obbligatoria la preventiva igienizzazione delle mani, sia con erogatori mobili, [già forniti dal Servizio Datore di lavoro] sia per mezzo dei dispenser, posti sia nelle zone comuni che negli accessi alle sale riunioni.

### **3. Precauzioni igieniche**

- **E' obbligatorio** che le persone presenti nei luoghi di lavoro adottino tutte le **precauzioni igieniche**, in particolare per le mani come riportato in allegato.
- L'Amministrazione ha messo a disposizione **dispenser** quali mezzi detergenti per le mani, ubicati in aree comuni e all'ingresso delle sedi istituzionali della Giunta Regionale della Regione Abruzzo.
- È raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone.

### **4. Pulizia, igienizzazione, sanificazione.**

Le fasi di *pulizia, igienizzazione e sanificazione* sono articolate sia in riferimento ai luoghi di lavoro dei dipendenti regionali e delle strutture politiche che in riferimento agli spazi comuni ed alle autovetture di servizio [*queste ultime quali abitacoli suscettibili di essere ambienti di contagio*].

Preliminarmente, si ribadisce che la permanenza di personale negli spazi comuni deve essere ridotta al minimo indispensabile e deve essere sempre rispettata la distanza di sicurezza, cautelativamente fissata ad almeno 1 metro di distanza tra le persone che li



**GIUNTA REGIONALE**

*“SERVIZIO DATORE DI LAVORO”*

**Integrazione Valutazione del Rischio,  
ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.  
Emergenza Covid-19 in ambito lavorativo**

occupano, con il correlato uso obbligatorio dei DPI.

- E' fortemente raccomandata una frequente ventilazione naturale degli Uffici e delle parti comuni, ove possibile.
- Sono stati installati negli ambienti comuni delle sedi istituzionali della Giunta Regionale della Regione Abruzzo specifici **dispenser** con soluzioni sanificanti con almeno il 60% di alcol ed altri componenti chimici deflattivi del virus, il cui uso è obbligatorio in ogni fase di accesso nelle sedi istituzionali e di uscita anche in correlazione alle fasi di timbratura dei dipendenti regionali.
- Le ditte contrattualizzate per il servizio di pulizia e igienizzazione provvederanno alla ricarica dei dispenser.
- La periodicità delle **pulizie degli Uffici nella forma dell'igienizzazione è giornaliera.**
- La stessa viene effettuata quotidianamente e riguarda la *pulizia [nella forma dell'igienizzazione] di tastiere, schermi, mouse, scrivanie, porte, maniglie, interruttori a parete, corrimano, piani di lavoro, telefoni*, con adeguati detergenti indicati nella Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22.2.2020 e nella Circolare del 22 maggio 2020 n. 17644 del Ministero della Salute. Le Ditte aggiudicatrici dell'appalto di pulizie delle sedi istituzionali della Giunta Regionale della Regione Abruzzo devono redigere un apposito registro da compilare giornalmente con l'evidenza delle pulizie effettuate e dei prodotti utilizzati.
- Negli ambienti di lavoro sono da evitare:
  - Presenza eccessiva di arredi non strettamente collegati alle attività di ufficio (piante, soprammobili, sedie, ecc.)
  - Stampe, manoscritti, foto, ed altro materiale cartaceo attaccato alle pareti, non strettamente collegato alle attività di ufficio e, comunque, non specificatamente autorizzato dal relativo Dirigente di settore.
  - Accumuli di documenti ed altre carte sulla scrivania ed altre superfici di appoggio a



**GIUNTA REGIONALE**

*“SERVIZIO DATORE DI LAVORO”*

**Integrazione Valutazione del Rischio,  
ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.  
Emergenza Covid-19 in ambito lavorativo**

fine giornata di lavoro.

Tutto ciò serve a prevenire un'inopportuna raccolta di polvere ed altra sporcizia durante l'attività lavorativa, a favorire un'adeguata pulizia di tutte le superfici da parte del personale preposto e a garantire un adeguato ed opportuno decoro degli uffici.

- Le fasi di pulizia e di igienizzazione sono curate e controllate nell'attuazione contrattuale dal Servizio Gare e Contratti.
- In presenza di un caso covid positivo è cura del Servizio Gare e contratti informare tempestivamente la ditta di pulizie per evitare forme di contagio e trasmissibilità con il personale delle medesime ditte.
- È fatto obbligo alle ditte di pulizie comunicare tempestivamente entro e non oltre 24 H al Servizio Gare e contratti e Servizio Datore di lavoro la presenza di un caso covid positivo risultante tra le unità di personale che hanno svolto le attività di pulizia ed igienizzazione presso le sedi regionali indicando specificatamente: luoghi e stanze esatte, ultimo accesso e contatti stretti.

- **Sanificazione ambientale periodica delle sedi regionali**

Il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” allegato 12, p.4 del DPCM 02.03.2021, prevede, **oltre alle pulizie [igienizzazione ] giornaliere:**

- **Sanificazioni ambientali periodiche**, dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro (incluse tastiere, schermi touch e mouse), aree comuni.
- **Sanificazioni ambientali straordinarie**, da effettuarsi specificamente con le modalità stabilite dalla Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22.02.2020, degli ambienti di lavoro, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni in cui sono stati registrati casi di COVID-19.



**GIUNTA REGIONALE**

*“SERVIZIO DATORE DI LAVORO”*

**Integrazione Valutazione del Rischio,  
ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.  
Emergenza Covid-19 in ambito lavorativo**

- I riferimenti per i trattamenti, i prodotti e le indicazioni operative di sanificazione in ambienti non sanitari, sono:
  - **Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22.02.2020;**
  - **Circolare 22 maggio 2020 n° 17644 del Ministero della Salute:** Indicazioni per l'attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento;
  - **Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020, Versione del 15 maggio 2020:** Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID 19: superfici, ambienti interni e abbigliamento.
  - La ditta incaricata dovrà redigere un apposito registro da compilare ogni qual volta esegue la sanificazione con l'evidenza delle operazioni/trattamenti effettuate e dei prodotti utilizzati (secondo il Capitolato le schede che riportano la sanificazione e i prodotti utilizzati).
  - Nel caso di presenza di una persona con Covid-19 all'interno dei locali, si procede, di norma, alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, nonché alla loro ventilazione.
  - Rapporto ISS COVID-19 • n. 5/2020 Rev. 2, Versione del 25 maggio 2020: "Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2".

**La sanificazione ambientale ordinaria** delle sedi istituzionali regionali viene programmata con periodicità **quadrimestrale**. Il prodotto utilizzato per la sanificazione è specifico per agenti biologici, certificato dalla ditta per la disinfezione di "coronaviridae - coronavirus ". I trattamenti effettuati devono essere conformi ai requisiti minimi indicati dal Rapporto ISS del 15.5.2020 n. 25. La ditta incaricata deve redigere un apposito registro da compilare ogni qual volta esegue la sanificazione con l'evidenza delle



**GIUNTA REGIONALE**

*“SERVIZIO DATORE DI LAVORO”*

**Integrazione Valutazione del Rischio,  
ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.  
Emergenza Covid-19 in ambito lavorativo**

operazioni effettuate e dei prodotti utilizzati.

**La certificazione deve essere affissa nei locali oggetto di sanificazione e trasmessa al Servizio Gare e contratti ed al Servizio Datore di lavoro entro 5 gg. dall'avvenuta sanificazione.**

La sanificazione ambientale ordinaria di tutte le sedi istituzionali (compresa la sede di Presidenza sita in Via L. Da Vinci - L'Aquila) è curata dal Servizio Gare e Contratti.

Nel caso di comunicazione formale di una unità di personale (dipendente regionale) risultante per accertamento sanitario positivo al virus Covid-19 e/o di comunicazione formale di persone che hanno avuto accesso, previa formale autorizzazione, all'interno delle sedi istituzionali regionali e che risultano, previo accertamento sanitario, positive al virus Covid 19, si procede alle seguenti fasi:

- a) Chiusura immediata dei locali oggetto di contagio di competenza del Servizio Datore di Lavoro.
- b) Sanificazione ambientale straordinaria di competenza del Servizio Datore di Lavoro.

La *sanificazione ambientale straordinaria* viene effettuata in rispetto delle prescrizioni della Direttiva n. 2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione ed in ottemperanza alle disposizioni della Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute.

*La sanificazione ambientale straordinaria*, in ottemperanza al principio di economicità ed a tutela del bilancio regionale, previa adozione della obbligatoria e repentina chiusura della sede istituzionale regionale interessata dal contagio, può non essere effettuata nelle seguenti fattispecie in fatto:

- a) decorsi 10 giorni dall'ultimo accesso nelle sedi istituzionali della Giunta Regionale – Regione Abruzzo, da parte del soggetto risultante, previo accertamento sanitario, positivo



**GIUNTA REGIONALE**

*“SERVIZIO DATORE DI LAVORO”*

**Integrazione Valutazione del Rischio,  
ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.  
Emergenza Covid-19 in ambito lavorativo**

al Covid 19, *[così come richiamato dalla Circolare del Ministero della Salute del 22 maggio 2020 n. 17644 la quale riporta, per le “attività di sanificazione in ambiente chiuso” se il posto di lavoro o l'azienda non sono occupati da almeno 7-10 giorni, per riaprire l'area sarà necessaria solo la normale pulizia ordinaria, poiché il virus che causa COVID-19 non si è dimostrato in grado di sopravvivere su superfici più a lungo di questo tempo neppure in condizioni sperimentali].*

- b) sedi decentrate con esigue unità di personale regionale assegnato le cui mansioni possono essere svolte nella forma lavorativa dello smart working;
- c) positività al virus covid 19 di personale non regionale partecipante a conferenze, riunioni, incontri;
- d) positività al virus covid 19 di unità di personale di assistenza tecnica *[per questa ultima configurazione di lavoro, stante le vigenti disposizioni in smart working, ed il rigorismo attuativo imposto dal Datore di lavoro, ricade sulla società di contrattualizzazione la dotazione di DPI, sul Direttore / Dirigente referente: a) la responsabilità oggettiva in caso di contagio di altre unità di personale regionale; b) le spese per la fase di sanificazione ambientale straordinaria degli uffici regionali oggetto di contagio].*

**UTILIZZO SALE RIUNIONI, SALA CELESTINO V – PALAZZO SILONE, AUDITORIUM  
PIER VINCENZO GIOIA - PALAZZO SILONE.**

In considerazione della permanente emergenza pandemica da virus Covid 19, prorogata al 31.7.2021, permanendo l'obbligatorietà di effettuare quanto più possibile riunioni, incontri, conferenze stampa nella modalità on line, al fine di garantire ed attuare tutte le azioni e misure dirette a garantire la tutela della salute dei dipendenti regionali e della salute pubblica, applicando le misure di contenimento previste dalla normativa vigente, si disciplina l'utilizzo della Sala Celestino V , dell'Auditorium “PierVincenzo Gioia” e delle sale riunioni adibite ad uso stampa, nelle seguenti modalità:

➤ **Sala Celestino V**

E' consentito l'accesso alla Sala Celestino V^ per un massimo di n. 8 partecipanti, nel rispetto delle misure di contenimento anticovid (*frequente igienizzazione delle mani, obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie, mantenimento del prescritto distanziamento di un metro, arieggiamento dei locali*).

E' attuata, quotidianamente, l'igienizzazione della sala da parte delle ditte di pulizie (di



**GIUNTA REGIONALE**

*“SERVIZIO DATORE DI LAVORO”*

**Integrazione Valutazione del Rischio,**  
ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.  
**Emergenza Covid-19 in ambito lavorativo**

competenza del Servizio Gare e Contratti).

La sanificazione ambientale straordinaria in caso di dipendente regionale positivo al covid 19 è curata dal Servizio Datore di lavoro.

#### ➤ **Auditorium Piervincenzo Gioia**

E' consentito l'accesso all'Auditorium Piervincenzo Gioia per un massimo di n. 23 utenti, nel rispetto delle misure di contenimento anticovid (*frequente igienizzazione delle mani, obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie, mantenimento del prescritto distanziamento di due metri*).

Le fasi di pulizia e di igienizzazione sono curate e controllate nell'attuazione contrattuale dal Servizio Gare e Contratti

Le fasi di sanificazione antecedenti ad ogni utilizzo sono curate sia nella fase attuativa che nella fase di copertura finanziaria dal Servizio Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale della Regione Abruzzo di concerto con la Struttura politica richiedente l'utilizzo del locale.

La sanificazione ambientale straordinaria in caso di dipendente regionale positivo al covid 19 è curata dal Servizio Datore di lavoro.

#### **Igienizzazione e Sanificazione delle autovetture di servizio**

Essendo le autovetture qualificabili come abitacoli e quindi suscettibili di essere luoghi di trasmissibilità del virus covid 19 si dispone quanto segue in merito all'utilizzo ed alle procedure di igienizzazione e sanificazione:

- a) Areazione dell'autoveicolo con ventilazione dall'esterno sia in momenti di sosta che, ove possibile, in movimento.
- b) Igienizzazione antecedente e successiva ad ogni uso [*tale misura anticovid deve essere verificata e monitorata dal Dirigente che dispone ed autorizza la missione*];
- c) Sanificazione dell'autovettura di servizio in caso di utilizzo da parte di un dipendente



**GIUNTA REGIONALE**

*“SERVIZIO DATORE DI LAVORO”*

**Integrazione Valutazione del Rischio,  
ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.  
Emergenza Covid-19 in ambito lavorativo**

regionale risultato positivo al covid 19, previo accertamento sanitario *[la sanificazione dell'autovettura deve essere effettuata dal Dipartimento assegnatario dell'autovettura di servizio per il tramite del proprio Responsabile della spesa]*.

**Impianti aeraulici a servizio degli edifici - Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 74 del 14.6.2020 sez. 12.**

È fatto obbligo provvedere alla sanificazione aeraulica degli impianti a servizio degli edifici della giunta regionale della Regione Abruzzo:

- sanificazione semestrale di griglie, bocchette e dei filtri dell'aria, mediante lavaggio, disinfezione/sterilizzazione o mediante sostituzione;
- sanificazione degli impianti aeraulici per la climatizzazione degli ambienti secondo le tempistiche previste dalla manutenzione ordinaria;
- eliminazione totale del ricircolo dell'aria, ove possibile in relazione alla tipologia dell'impianto;
- le operazioni di sanificazione degli impianti dovranno essere effettuate in assenza di personale dipendente;

La ditta incaricata deve redigere un apposito registro da compilare ogni qual volta esegue la sanificazione con l'evidenza delle operazioni effettuate e dei prodotti utilizzati.

Per le operazioni di cui sopra i lavoratori della ditta, previa apposita valutazione del rischio,devono:

- essere dotati di DPI al momento dei lavori per evitare la contaminazione dei filtri, griglie ebocchette;
- rilasciare una certificazione del lavoro svolto riguardo la sanificazione riportando analiticamente il lavoro effettuato, le operazioni di sanificazione e le metodologie utilizzate.

Per quanto non espressamente indicato si fa riferimento alle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale n. 42 del 20.04.2020 e n. 52 del 30.04.2020.

La sanificazione degli impianti aeraulici è curata dal Servizio Patrimonio.





**GIUNTA REGIONALE**

*“SERVIZIO DATORE DI LAVORO”*

**Integrazione Valutazione del Rischio,**  
ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.  
**Emergenza Covid-19 in ambito lavorativo**

## **5. Modalità di accesso alle sedi istituzionali della Giunta Regionale della Regione Abruzzo da parte di soggetti giuridici esterni: imprese fornitrici, subappaltatrici, di manutenzione, di facchinaggio, di servizio bar.**

L'accesso ai fornitori esterni è limitato a funzioni essenziali ed indispensabili ed è gestito mediante percorsi e tempistiche predefinite, anche attraverso sistemi di autorizzazione e verifica degli accessi, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza negli uffici coinvolti.


Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso agli uffici per nessun motivo. Ai soggetti non appartenenti all'amministrazione regionale dovrà essere consegnata l'informativa sui rischi interferenziali (allegata a questo documento) a cura del Dirigente che ha stipulato il contratto o la convenzione.

Per le necessarie attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa **distanza di un metro**. **Nel caso** in cui ciò **non sia possibile**, è necessario **utilizzare la mascherina** anche per l'eventuale scambio di sola documentazione (laddove non è possibile uno scambio telematico).

**Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno, devono essere individuati dal Servizio Patrimonio servizi igienici dedicati**, ove possibile e garantire una adeguata pulizia giornaliera. E' fatto **divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente**.

Qualora fosse necessario l'ingresso di visitatori esterni, gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole dell'amministrazione regionale impartite dal Servizio Datore di lavoro, ivi comprese quelle per l'accesso ai locali di cui al precedente paragrafo.

I lavoratori dipendenti di aziende terze che operano nelle sedi istituzionali della Giunta Regionale della Regione Abruzzo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) qualora dovessero risultare positivi al virus COVID-19, previo accertamento sanitario, hanno l'obbligo di comunicare entro 24 H dall'avvenuto accertamento di positività al Servizio Datore di lavoro sia lo stato di positività al covid 19 che l'ultimo giorno di accesso alla sede

 <p><b>REGIONE ABRUZZO</b></p> <p><b>GIUNTA REGIONALE</b></p> <p><i>“SERVIZIO DATORE DI LAVORO”</i></p>	<p><b>Integrazione Valutazione del Rischio,</b> ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.</p> <p><b>Emergenza Covid-19 in ambito lavorativo</b></p>
---	---

istituzionale di lavoro nonché i locali frequentati ed i contatti stretti.

## **6. Distanza di sicurezza e dispositivi di protezione individuale**

Per Dispositivi di Protezione Individuale, ai sensi dell'art. 74, comma 1, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., si intende "qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo".

Tra i vari obblighi prescritti dall'art. 77 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., il Datore di Lavoro, a seguito della valutazione dei rischi, deve individuare i rischi che non possono essere ridotti con altri mezzi e, in questocaso, deve individuare i DPI idonei a ridurli, tenendo in considerazione anche le eventuali fonti di rischio che i DPI stessi possono rappresentare per i lavoratori.

I lavoratori a loro volta, ai sensi degli artt. 20 e 78 del D.Lgs. 81/08 s.m.i., avranno l'obbligo di:

- utilizzare correttamente i DPI, rispettando le istruzioni impartite dai preposti o dai dirigenti;
- aver cura dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) forniti;
- non apportare modifiche ai DPI forniti;
- segnalare immediatamente ai preposti o al dirigente qualsiasi difetto o inconveniente rilevato nei DPI messi a disposizione;
- verificare prima di ogni utilizzo l'integrità e la funzionalità del DPI;
- seguire le procedure fornite per la riconsegna dei DPI quando non sarà più necessario il loro utilizzo (occhiali di protezione).

A seguito della Valutazione dei Rischi, i DPI necessari per fronteggiare il Coronavirus sono quelli relativi a:

- Protezione delle vie respiratorie;
- Protezione degli occhi;
- Protezione delle mani;



**GIUNTA REGIONALE**

*“SERVIZIO DATORE DI LAVORO”*

**Integrazione Valutazione del Rischio,  
ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.  
Emergenza Covid-19 in ambito lavorativo**

### **Protezione delle vie respiratorie**

Ci soffermiamo in particolare sulle protezioni delle vie respiratorie – classificate come DPI di III Categoria – perché proteggono i lavoratori da rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali la morte o danni irreversibili alla salute per l'esposizione ad agenti biologici nocivi.



I facciali filtranti monouso che proteggono da aerosol solidi e liquidi sono classificati in tre categorie secondo la norma EN 149:2001 + A1:2009:

- FFP2 senza valvola: protezione da aerosol solidi e liquidi senza tossicità specifica o a bassa tossicità in concentrazioni fino a 12xTLV, APF=10;
- FFP3 senza valvola: protezione da aerosol solidi o liquidi senza tossicità specifica a bassa tossicità e ad alta tossicità in concentrazioni fino a 50xTLV, APF=30.

In cui: TLV è il Valore limite di esposizione professionale, cioè la concentrazione di una sostanza chimica alla quale si ritiene che la maggior parte dei lavoratori possa rimanere esposta senza effetti negativi sulla salute; APF è il fattore di protezione assegnato.

**Mascherina chirurgica o similare** con o senza elastici a strati in TNT o equivalente. Ogni strato ha una specifica funzione protettiva per permettere alla respirazione un differenziale di pressione ottimale.

- Il primo strato “Out Facing ” esterno è realizzato con TNT soffice per un contatto epidermico ottimale.
- Il secondo strato “Filter Medio” realizzato con fibre di polipropilene poliestere con assenza assoluta di fibre di vetro, serve da efficace filtrante ai batteri (BFE) superiore al 96%
- Il terzo strato “Inner Facing” strato interno ha funzione di contenimento del filtro oltre



**GIUNTA REGIONALE**

*“SERVIZIO DATORE DI LAVORO”*

**Integrazione Valutazione del Rischio,  
ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.  
Emergenza Covid-19 in ambito lavorativo**

ad una ulteriore protezione batterica e assorbente del vapore acque



### **Fornitura DPI**

Si premette che l'adozione dei DPI è solo una delle misure per prevenire la diffusione del contagio, si pensi che l'efficacia di un Dispositivo di Protezione Individuale è legata a molteplici aspetti quali ad esempio la tenuta, l'utilizzo corretto e la durata.

È importante, peraltro, rispettare le regole basilari per come indossarli (riportate nell'allegato 2), come rimuoverli e smaltirli in modo corretto per evitare che, anziché proteggere possano diventare una fonte di infezione.

Dunque è prioritario ed indispensabile durante l'attività di lavoro il rispetto delle misure di distanziamento sociale, limitare gli spostamenti del personale, osservare le ben note procedure di igiene personale, degli ambienti e/o dei mezzi di trasporto.

Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l'uso delle mascherine, conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.

**Le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità** a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità; data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria.

È previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l'utilizzo di una mascherina chirurgica, come del resto normato dal DL n. 9/2020 (art. 34) in combinato con il DL n. 18/2020 (art 16 c. 1).



**GIUNTA REGIONALE**

*“SERVIZIO DATORE DI LAVORO”*

**Integrazione Valutazione del Rischio,  
ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.  
Emergenza Covid-19 in ambito lavorativo**


**Pertanto saranno forniti, in virtù delle attività lavorative i seguenti DPI:**

1. **Impiegato di Ufficio** - Fornitura DPI per lavoratori in ufficio che potrebbero non rispettare le distanze interpersonali minime di sicurezza (almeno di 1 metro): mascherine chirurgiche, con tali dispositivi dovrà cautelativamente comunque essere mantenuta la distanza interpersonale di almeno 1 metro ed il lavaggio frequente delle mani; sarà cura di ogni Dirigente in base alle attività richieste in presenza anziché in lavoro agile ai propri dipendenti segnalare la necessità dei corretti DPI al Datore di Lavoro;
2. **Impiegato Front-Office – Ricevimento al pubblico:** Fornitura DPI quali mascherine FFP2 senza valvole, guanti monouso in lattice (o simili) o nitrile. L'afflusso del pubblico all'interno dei locali è stato contingentato o lo sarà a cura del Dirigente che adotterà idonee misure di scaglionamento.
3. **Personale non assimilabile a lavorazioni di ufficio (operai, etc)** - Fornitura DPI in dotazione per ciascun lavoratore che potrebbe non rispettare le distanze interpersonali minime di sicurezza (almeno di 1 metro): mascherine chirurgiche, occhiali di sicurezza o visiera, flaconi di gel igienizzante, oltre ai DPI indicati nel DVR Analisi Mansioni per i rischi derivanti da attività di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;

Per la distribuzione dei DPI, assegnati ad ogni Direttore di Dipartimento previa ricognizione periodica da parte del Datore di Lavoro, dovrà essere consegnata ad ogni lavoratore interessato, tramite del modulo presente nell'Allegato 2, che il lavoratore tratterrà in copia lasciando l'originale sottoscritto al Dirigente che provvederà a riconsegnarlo al Datore di Lavoro.

**Kit DPI per interventi su casi sospetti.**

Sarà presente in ogni luogo di lavoro (presso cassetta primo soccorso) un Kit di mascherine FFP2, guanti monouso in lattice o nitrile e occhiali, per personale che è chiamato ad intervenire per la segnalazione di un caso sospetto. Sarà cura del Direttore o del Dirigente

 <p><b>GIUNTA REGIONALE</b>  <i>“SERVIZIO DATORE DI LAVORO”</i></p>	<p><b>Integrazione Valutazione del Rischio,</b>  ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.  <b>Emergenza Covid-19 in ambito lavorativo</b></p>
---	--

provvedere alla prima dotazione ed al reintegro della cassetta di primo soccorso in caso di utilizzo del kit, mediante richiesta al Datore di Lavoro;

### **Indicazioni per lo smaltimento dei DPI monouso**

Conferire i DPI utilizzati all'interno di sacchi dell'indifferenziata, utilizzando sacchetti che andranno sigillati con lacci o con del nastro adesivo prima di consegnarli per la raccolta.

### **Ulteriori procedure e dispositivi anti-contagio:**

1. Nel caso di utilizzo di autovetture di servizio viene garantita la sicurezza dei dipendenti regionali lungo ogni spostamento rispettando la distanza interpersonale di 1 metro tra essi e indossando mascherine chirurgiche o di grado superiore.
2. L'igienizzazione e la sanificazione delle autovetture regionali devono essere effettuate dai Dipartimenti assegnatari degli stessi mezzi di trasporto, per il tramite dei rispettivi responsabili della spesa.
3. La sanificazione deve riguardare, a seguito di ogni utilizzo di persona diversa, la seguente procedura:
  - Pulire e disinfettare con alcol 75% le maniglie di apertura delle portiere così come la carrozzeria immediatamente circostante;
  - Aprire completamente tutte le portiere della cabina o dell'abitacolo ed assicurare un abbondante e prolungato ricambio di aria;
  - Pulire e disinfettare con alcol 75%, preferibilmente mediante erogazione spray, tutte le superfici interne dell'abitacolo (sedili, cruscotto, plancia, volante, cambio, freno di stazionamento, comandi, indicatori, pulsanti, tastiere, schermi touch, maniglie interne, vani portaoggetti, pareti, soffitto, portiere.... Particolare cura deve essere posta nella pulizia e disinfezione di tutte le superfici poste immediatamente dinanzi ai sedili, che sono quelle maggiormente esposte al droplet emesso dal conducente e dai passeggeri durante la permanenza all'interno del mezzo;



**GIUNTA REGIONALE**

*“SERVIZIO DATORE DI LAVORO”*

**Integrazione Valutazione del Rischio,  
ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.  
Emergenza Covid-19 in ambito lavorativo**

- Pulire e disinfettare con alcol 75% tutti gli oggetti e le attrezzature portatili o rimovibili presenti nell'abitacolo (chiave di avviamento, telecomandi, penne, blocchi, ecc.);
- È altresì vietato l'impiego di aspirapolvere.

4. In caso di utilizzo di mezzi propri, limitare il numero di persone presenti mantenendo la distanzi di sicurezza di almeno 1 metro ed indossando mascherine chirurgiche o di grado superiore.

### **Gestione casi covid-19**

Se i soggetti di casi probabili/confermati di Covid-19 sono presenti nel luogo di lavoro è fondamentale isolare il lavoratore affetto da Covid-19, seguendo la seguente procedura:

- Chiamare il personale sanitario;
- Per garantire l'assistenza diretta al lavoratore, indossare rigorosamente le precauzioni dacontatto droplets nell'assistenza, indossando gli adeguati DPI in dotazione (maschera filtrante FFP2, guanti e occhiali o visiera);
- Fare indossare al lavoratore contagiato una mascherina chirurgica;
- Isolare all'interno del locale la persona sospetta;
- Al termine delle operazioni, togliere i DPI (racchiuderli in un sacchetto sigillato) e praticare l'igiene della mani con soluzione idro-alcolica;
- Successivamente effettuare la sanificazione dell'ambiente dove è stato collocato il lavoratore con prodotti a base di cloro (ipoclorito di sodio).

### **7. Sorveglianza sanitaria/medico competente/RIS**

La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute.

Vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia.



**GIUNTA REGIONALE**

*“SERVIZIO DATORE DI LAVORO”*

**Integrazione Valutazione del Rischio,  
ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.  
Emergenza Covid-19 in ambito lavorativo**

La sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, in quanto rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio.

Nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST.

Il medico competente segnala all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy.

Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, potrà suggerire l'adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori.

Alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il medico competente per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 19.

È raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all'età.

Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID19, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione". (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett.e-ter), anche per valutare profili specifici di rischio e comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.

\*Potrà essere introdotta dal Medico competente la "sorveglianza sanitaria eccezionale" che verrebbe effettuata sui lavoratori con età >55 anni o su lavoratori al di sotto di tale età ma che ritengano di rientrare, per condizioni patologiche, in questa condizione anche attraverso una visita a richiesta.



 <p><b>GIUNTA REGIONALE</b>  <i>“SERVIZIO DATORE DI LAVORO”</i></p>	<p><b>Integrazione Valutazione del Rischio,</b>  ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.  <b>Emergenza Covid-19 in ambito lavorativo</b></p>
---	--

\* Documento Tecnico INAIL del 24\_4\_2020

### **Sorveglianza sanitaria e tutela dei lavoratori fragili**


In condizioni ordinarie la sorveglianza sanitaria dei lavoratori ed i compiti del medico competente sono definiti dal D. Lgs 81/08. L'attuale emergenza epidemiologica e la necessità di contrastare la diffusione del virus SARS-CoV-2 nella popolazione (e quindi anche tra i lavoratori) ha posto il mondo del lavoro di fronte a una situazione inedita che ha richiesto interventi anche normativi che si sono andati precisando con l'evoluzione delle conoscenze e le necessità.

Fra questi aspetti di novità il tema della persona “fragile”, del ritorno al lavoro delle persone che sono state contagiate o malate, della collaborazione con le autorità sanitarie nei percorsi di accertamento di casi e contatti, coinvolgono i datori di lavoro, i lavoratori e il medico competente.

La sorveglianza sanitaria eccezionale introdotta dall'articolo 83 del decreto Rilancio che ha garantito ai lavoratori e alle lavoratrici una tutela speciale correlata alla propria condizione di fragilità riconducibile all'età anagrafica o alla condizione di «rischio derivante da comorbidità», ha cessato di produrre i suoi effetti a partire dal 1° agosto, in anticipo cioè rispetto alla fine dello stato di emergenza sanitaria. È l'articolo 1 del DL 83/2020 a chiudere la partita, segnando il ripristino, seppur graduale, delle visite mediche previste dal D.Lgs 81/2008, sempre a condizione che sia consentito operare nel rispetto delle misure igieniche raccomandate dal ministero della Salute. (Circolare interministeriale del 4 settembre 2020).

Le visite mediche richieste dai lavoratori e dalle lavoratrici entro il 31 luglio, saranno svolte secondo la disciplina speciale e nel rispetto delle indicazioni operative illustrate nella circolare; dal 1° agosto la disciplina speciale cessa di produrre i propri effetti.

Il quadro è coerente con la previsione contenuta nell'articolo 74 del decreto Rilancio che ha posticipato al 31 luglio la tutela particolare introdotta all'articolo 26 del decreto Cura Italia

 <p><b>GIUNTA REGIONALE</b>  <i>“SERVIZIO DATORE DI LAVORO”</i></p>	<p><b>Integrazione Valutazione del Rischio,</b>  ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.  <b>Emergenza Covid-19 in ambito lavorativo</b></p>
---	--

(inizialmente prevista fino al 30 aprile). Tutela che ha visto ricondurre le assenze dei lavoratori fragili al ricovero ospedaliero e al di fuori del computo del computo, con qualche dubbio circa l'escludibilità dal periodo di computo nel pubblico impiego.

Nella fase attuale continua in ogni caso a rilevarsi come fondamentale la sorveglianza sanitaria e il ruolo del medico competente che deve supportare il datore di lavoro nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione già richiamate nel protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020.

Rimane in capo al lavoratore la possibilità di fare richiesta di visita al medico competente, non ultimo, l'accertamento medico legale sull'idoneità alla mansione sarà ora svolto tenendo conto di un concetto di fragilità non riconducibile al solo parametro dell'età anagrafica, che da solo, non costituisce elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità, ma che deve essere inteso congiuntamente alla presenza di comorbidità che può integrare una condizione di maggior rischio.

Ai fini della valutazione della condizione di fragilità, il datore di lavoro dovrà fornire al medico incaricato di emettere il giudizio, una dettagliata descrizione della mansione svolta dal lavoratore, e della postazione di lavoro dove presta l'attività, nonché le informazioni relative all'integrazione del DVR, con particolare riferimento alle misure di prevenzione adottate per mitigare il rischio Covid.

Il medico esprimerà il giudizio di idoneità fornendo in primis indicazioni per l'adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore, riservando il giudizio di non idoneità temporanea ai soli casi che non consentano soluzioni alternative.

Precisa infine la circolare, resta ferma la necessità di ripetere periodicamente la visita anche alla luce dell'andamento epidemiologico e dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche in termini di prevenzione, diagnosi e cura.



**GIUNTA REGIONALE**

*“SERVIZIO DATORE DI LAVORO”*

**Integrazione Valutazione del Rischio,  
ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.  
Emergenza Covid-19 in ambito lavorativo**

## **8. Informazione e formazione dei lavoratori**

La prevenzione del COVID-19 passa attraverso l'informazione e la formazione dei lavoratori e preposti sulle procedure aziendali adottate per prevenire il rischio, sui comportamenti da adottare, anche sulla base dei provvedimenti legislativi e amministrativi già citati e di eventuali nuovi Decreti, Ordinanze e Circolari del Ministero della Salute, delle Regioni e delle altre Autorità locali, nonché sulle modalità prescritte per la gestione di eventuali contagi e sui numeri informativi e per le segnalazioni.

In merito all'informazione dei lavoratori, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., è stata effettuata con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio, attraverso l'affissione di materiale informativo riguardante le regole fondamentali di igiene, le infezioni virali, i corretti comportamenti da tenere. In caso di lavoratori stranieri che non comprendono la lingua italiana, verrà fornito materiale nella loro lingua madre e depliant informativi con indicazioni grafiche.

Nello specifico il Datore di Lavoro ha informato tutti i lavoratori e chiunque entri presso le sedi circa le disposizioni delle Autorità affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili appositi depliant informativi, rispetto a:

- l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria
- la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in sede e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio
- l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso presso le sedi (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le



**GIUNTA REGIONALE**

*“SERVIZIO DATORE DI LAVORO”*

**Integrazione Valutazione del Rischio,  
ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.  
Emergenza Covid-19 in ambito lavorativo**

regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene)

- l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti

Nell'annualità 2020 si è, altresì, prontamente provveduto ad attivare un percorso formativo/informativo sul COVID19, in modalità e-learning, della durata di 2 ore per tutti i dipendenti regionali.

Gli obblighi informativi di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017 n. 81, relativi alle modalità di lavoro agile, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul lavoro ai sensi del DPCM 26.4.2020 art. 1 comma 1 lettera gg.

## Le regole base per tutti

**Piccoli gesti di grande importanza per tenere lontano il virus**

**OK**



Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone oppure con soluzioni idroalcoliche

**NO**



Non toccarsi occhi, naso e bocca

**NO**



Starnutire dentro un fazzoletto o nella piega del gomito e non sulle mani

**OK**



Tossire dentro ad un fazzoletto o nella piega del gomito e non sulle mani

**OK**



Pulire le superfici con disinfettanti a base di alcool oppure cloro

**OK**



Usare correttamente le mascherine



**GIUNTA REGIONALE**

*“SERVIZIO DATORE DI LAVORO”*

**Integrazione Valutazione del Rischio,  
ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.  
Emergenza Covid-19 in ambito lavorativo**

## **Numeri di telefono**

La Protezione Civile invita a NON recarsi al pronto soccorso o nelle strutture sanitarie e a chiamare i numeri verdi, attivati dalle Regioni e dedicati esclusivamente per l'emergenza. Medici di famiglia e Pediatri di libera scelta, inoltre, invitano a non recarsi presso gli studi e gli ambulatori in caso di sintomi respiratori (raffreddore, tosse, febbre), ma di contattarli telefonicamente. Numeri verdi istituiti dalle regioni sul Nuovo Coronavirus:

- **Abruzzo:**

ASL 1 – Avezzano – Sulmona – L'Aquila: 118 oppure 800.169.326 attivo dalle 8,00

alle 20,00ASL 2 – Lanciano – Vasto – Chieti: 800.860.146

ASL 3 – Pescara: 118 - 800 556 600

ASL 4 – Teramo: 800.090.147

In caso di problemi sanitari, durante l'orario di ufficio, è possibile contattare i numeri sopra riportati, a seconda della provincia di appartenenza.



**GIUNTA REGIONALE**

*“SERVIZIO DATORE DI LAVORO”*

**Integrazione Valutazione del Rischio,  
ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.  
Emergenza Covid-19 in ambito lavorativo**

**ALLEGATO 1:**  
**INFORMATIVA LAVORATORI**  
Rischio - Emergenza Covid-19  
ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 81/08



**GIUNTA REGIONALE**

*“SERVIZIO DATORE DI LAVORO”*

**Integrazione Valutazione del Rischio,  
ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.  
Emergenza Covid-19 in ambito lavorativo**

## ALLEGATO 2: MODULO DISTRIBUZIONE DPI